

Alberto Tomer

DALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA PRAEDICATE EVANGELIUM ALLA PROSPETTIVA DI UNA LEGISLAZIONE SULLA SEDE ROMANA IMPEDITA: UNO SGUARDO AL RUOLO DEL CARDINALE CAMERLENGO TRA NOVITÀ RECENTI E IPOTESI FUTURE*

SOMMARIO: 1. Curia romana, Sede vacante, Sede impedita: il Cardinale Camerlengo al crocevia delle questioni più discusse. – 2. Il rinnovato assetto dell'Ufficio di Camerlengo di Santa Romana Chiesa'. Conferme e mutamenti. – 3. Le implicazioni della scomparsa della Camera apostolica: la 'ridistribuzione' delle funzioni dei suoi membri... – 4. (*segue*) ... e il nuovo (?) ruolo del Vice Camerlengo. – 5. Un Cardinale assistente 'stabile': una funzione inedita per il Coordinatore del Consiglio per l'economia. – 6. Osservazioni conclusive. Le prospettive di una riforma *in fieri*.

1. Curia romana, Sede vacante, Sede impedita: il Cardinale Camerlengo al crocevia delle questioni più discusse

Benché da lungo tempo attesa, l'ancora recente promulgazione della Costituzione Apostolica con cui Papa Francesco ha riformato la Curia romana¹ – risultato definito come «uno dei principali obiettivi che, sin dall'inizio, il presente pontificato si era prefissato»² – non ha mancato di provocare un impatto

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII.

² P. PAROLIN, *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, a cura di F. GIAMMARRESI, Lateran University Press, Roma, 2022, p. 15. Così anche V. BUONOMO, *Conclusioni*, *ivi*, p. 138: «La *Praedicate Evangelium* letta nella sua portata generale si presenta come compimento di un obiettivo che il pontificato di Papa Francesco ha espresso sin dal suo inizio: un obiettivo non di semplice adeguamento a nuove esigenze, ma di riforma. La nuova legisla-

dirompente a tutti i livelli, non solo su quello propriamente ecclesiale, ma pure su quello mediatico: nonché, com'è naturale, su quello giuridico, giacché i canonisti hanno già iniziato a interrogarsi (e prevedibilmente continueranno a interrogarsi ancora a lungo) sugli effetti e sulle implicazioni di questa incisiva riforma³, sia in merito al cambiamento di paradigma complessivamente operato⁴, sia quanto agli inevitabili riverberi che da esso verranno producendosi fin sugli ambiti disciplinari più minuti. Se appare quindi del tutto naturale che tale intervento abbia magnetizzato su di sé gli sguardi degli osservatori più diversi, va altresì rilevato come esso non abbia tuttavia avuto l'effetto di monopolizzare ogni attenzione: a proposito delle riforme che possono incidere sul governo della Chiesa universale – anch'esse sempre necessarie e co-

zione, infatti, è insieme di indirizzo (a cui facilmente può aggiungersi: strutturale) ma anche profetica: l'evangelizzazione nella sua unitarietà di annuncio missionario e di proposta di fronte alle sfide dell'oggi, la carità come azione strutturata, la dimensione di raccordo tra il centro e le periferie sono solo alcuni degli esempi possibili».

³ Cfr. ad esempio quanto osservato da F. IANNONE, *Prospettive per il futuro nell'attuazione della Praedicate Evangelium*, in *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, cit., pp. 131-136.

⁴ A questo proposito, ripercorrendo e sintetizzando i 'principi ispiratori' della riforma, G. GHIRLANDA, *La costituzione apostolica «Praedicate Evangelium» sulla Curia romana*, in *La civiltà cattolica*, CLXXIII (2022), 2, p. 41, ricorda che «Papa Francesco, riprendendo un'espressione contenuta nel n. 30 della sua esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (EG) del 24 novembre 2013, vede la Chiesa in una "conversione missionaria" che l'impegna a un rinnovamento "secondo l'immagine della missione d'amore propria di Cristo" e la sollecita a portare agli uomini "il dono soprannaturale della fede", come luce che orienta il loro cammino in un tempo in cui sono particolarmente bisognosi di essa (Preambolo, n. 2). Quindi papa Francesco concepisce la riforma della Curia romana all'interno del contesto più ampio della riforma della Chiesa, cioè della sua conversione alla missionarietà (Preambolo, n. 3). Nel suo discorso alla Curia romana del 21 dicembre 2019, egli vede il cuore della riforma nel "primo e più importante compito della Chiesa: l'evangelizzazione", come la sua anima più profonda. Pertanto, ribadisce quanto già affermato nell'*Evangelii gaudium*, che cioè tutta la vita e ogni struttura della Chiesa "diventino un canale adeguato all'evangelizzazione del mondo attuale" e non un mezzo di "autopreservazione" (EG 27). La riforma delle strutture, continua, consiste nel "fare in modo che esse diventino tutte più missionarie"; quindi si esige una "conversione pastorale"».

stantemente in atto, come ricordano le plurime declinazioni di un noto adagio, richiamato in questo senso dallo stesso Papa Francesco⁵ –, un interesse crescente è infatti parallelamente venuto circondando altri profili, concernenti in maniera ancora più immediata l'ufficio petrino⁶.

È infatti noto come presso la stampa e il 'grande pubblico' un'attrattiva ancora più intensa – non di rado manifestatasi con tratti un poco morbosi e con modalità talvolta scomposte – sia stata esercitata dalla prospettiva di una possibile rinuncia da parte del Papa regnante⁷, percepita come costante-

⁵ FRANCESCO, Allocuzione *Ad Sodales Curiae Romanae, occasione prosequendi omina Natalicia*, 22 dicembre 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), pp. 37-38: «Essendo la Curia non un apparato immobile, la riforma è anzitutto segno della vivacità della Chiesa in cammino, in pellegrinaggio, e della Chiesa vivente e per questo – perché vivente – *semper reformanda, reformanda* perché è viva. È necessario ribadire con forza che la riforma non è fine a se stessa, ma è un processo di crescita e soprattutto di *conversione*. [...] È per questa ragione che nei due nostri precedenti incontri natalizi mi sono soffermato, nel 2014, avendo a modello i Padri del deserto, su alcune “malattie”, e nel 2015, partendo dalla parola “misericordia”, su una sorta di *catalogo delle virtù necessarie* a chi presta servizio in Curia e a tutti coloro che vogliono rendere feconda la loro consacrazione o il loro servizio alla Chiesa. La ragione di fondo è che, come per tutta la Chiesa, anche nella Curia il *semper reformanda* deve trasformarsi in una personale e strutturale conversione permanente». Al medesimo proposito, cfr. per tutti L. MÜLLER, *Curia romana semper reformanda. Motivi che nella storia hanno spinto alla riforma della Curia romana*, in *La Chiesa “in uscita” di papa Francesco. Spunti per un rinnovo della missione apostolica*, a cura di L. GEROSA, Cantagalli, Siena, 2018, pp. 87-106.

⁶ Chiaramente abbiamo qui inteso utilizzare un'espressione quale 'in maniera ancora più immediata' in considerazione del fatto che già la Curia romana – come ricorda la stessa Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* al primo punto dei «Principi e criteri per il servizio della Curia Romana» – «è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di “perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli” [CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 18], ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa». In merito a tali profili alla luce della *Praedicate Evangelium*, cfr. P. VALDRINI, *La Curia Romana nell'esercizio dell'autorità suprema della Chiesa*, in *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, cit., pp. 43-48.

⁷ Il che, d'altronde, non rappresenta certo una novità dei tempi attuali: basti pensare alle reazioni che a lungo hanno riecheggiato – e tuttora rie-

mente imminente ma in tutte le occasioni smentita a parole e nei fatti. Al di là del fattore ‘scandalistico’ che troppo spesso ha accompagnato tale preconizzata ‘dimissione’, però, chiaramente non sfugge neppure – come la storia recente ci ha insegnato⁸ – l’oggettiva centralità di un simile evento, qualora es-

cheggiano – a seguito di quello che è stato il precedente più immediato rispetto all’eventualità richiamata: tanto che G. BONI, *Due papi a Roma?*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), n. 33/2015, pp. 1-2, apriva le proprie considerazioni osservando che «Molto, troppo si è fantasticato sull’evento, certamente epocale, della rinuncia pontificia, cui abbiamo assistito durante il concistoro ordinario pubblico di lunedì 11 febbraio 2013 nella Sala Clementina. Per questo eviteremo accuratamente ogni commento e, ancor meno, ogni illazione – invero importuna – su complotti e intrighi che sarebbero stati alla base di tale gesto clamoroso di Benedetto XVI, in cui anche accademici con una certa reputazione sono rovinosamente scivolati. Eppure, nonostante i fiumi d’inchiostro e la saturazione del *web* da parte di una stupefacente pletora di neo-vaticanicisti e pseudo-esperti di politica ecclesiastica (e forse proprio per questo), l’orizzonte è ancora offuscato, anzi, ci pare, addirittura seriamente deformato. Infatti, se è legittimo per chiunque esprimere la propria opinione, senza insultare e diffamare, lo è meno addentrarsi temerariamente in terreni per dissodare i quali non si possiedono gli strumenti: improvvisandosi storici, teologi e segnatamente, per quanto qui preme, canonisti. Sarebbe estesissimo l’elenco non solo delle imprecisioni ma anche dei grossolani errori in cui non pochi sono incorsi, e questo non unicamente in articoli di giornale ma pure in saggi editi su riviste specializzate. Ciò, crediamo, non senza dannose ripercussioni, come sovente avviene se soprattutto il diritto, o meglio la razionalità giuridico-canonica, viene negletta: se poi è maneggiata maldestramente, oppure addirittura scaltramente manipolata, essa si rivela un’arma fatale».

⁸ Com’è noto, infatti, la rinuncia di Benedetto XVI ha suscitato un ampio dibattito anche in ambito scientifico: a questo proposito ci limitiamo a rinviare a L. DANTO, *La renonciation de Benoît XVI, illustration de la souveraine liberté du pontife romain. Réflexions canoniques*, in *L’année canonique*, LIV (2012), pp. 401-418; A. CIUDAD ALBERTOS, *Renuncia de Benedicto XVI a la Sede Petrina. Aspectos canónicos*, in *Estudios Eclesiásticos*, LXXXVIII (2013), pp. 815-832; F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all’ufficio primaziale come atto giuridico*, in *Ius Ecclesiae*, XXV (2013), pp. 797-808; G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015. In una prospettiva storica, si vedano inoltre A. BETTEINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, in *Jus*, LIX (2013), pp. 231-248; V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta: la rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Olschki, Firenze, 2013; F. LABARGA, *La renuncia de Benedicto XVI a la luz de la historia*, in *Scripta theologica*, XLV (2013), pp. 477-488; S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza*, in *Rivista teologica di Lugano*,

so dovesse effettivamente realizzarsi. Di conseguenza, non poteva passare inosservato il fatto che, in tutt'altra ottica e con ben altra dignità rispetto alle reazioni appena richiamate, gli scenari conseguenti all'eventualità che un Romano Pontefice – chiunque egli sia in un dato momento concreto – rinunci al proprio ufficio *ex can. 332 § 2 del Codex Iuris Canonici*⁹ oppure possa essere vittima di un'infermità incapacitante¹⁰ sono re-

XVIII (2013), pp. 203-214; C. FANTAPPIÉ, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, in *Chiesa e Storia*, IV (2014), pp. 91-118; W. BRANDMÜLLER, *Renuntiatio Papae: Some Historical-Canonical Reflexions*, in *The Jurist*, LXXVI (2016), pp. 311-325; R. VITALE, *Benedetto XVI. Il primo papa emerito della storia. Un profilo storico-canonistico*, Aracne, Roma, 2019; *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, a cura di A. FENIELLO, M. PRIGNANO, Viella, Roma, 2022.

⁹ E. MOLANO, *Sub can. 332*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, II/1, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCANA, Eunsa, Barañáin (Navarra), 2002³, p. 579: «Para que el acto de renuncia sea válido, el CIC requiere que sea hecha con libertad y que se manifieste formalmente, pero no un acto posterior de aceptación por nadie. Por tanto, como todo acto jurídico, la renuncia debe ser libre y carecer de los defectos y vicios de voluntad que hacen que un acto jurídico sea inválido (cfr cc. 124-128; 187-189). Por otra parte, en orden a la necesaria certeza y seguridad jurídica, es lógico que el legislador requiera también positivamente que la voluntad de renuncia sea formalmente manifestada, de modo que haya constancia clara de la misma. No se exige una forma determinada, aunque lo lógico es que se haga por escrito y ante testigos, que son los procedimientos de prueba ordinarios para este tipo de actos (cfr c. 189 § 1). Finalmente, en cuanto a la no necesidad de aceptación por parte de nadie, es también una consecuencia del principio «Romanus Pontifex a nemine iudicatur», que tantas manifestaciones tiene en el Derecho canónico». Al riguardo, cfr. anche D. SALVATORI, *La cessazione dell'ufficio del Romano Pontefice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXII (2009), pp. 275-282; H.H. CAPPELLO, *La renuncia del Romano Pontefice a su oficio*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, XXII (2016), pp. 147-168; M. GANARIN, *Sulla natura recettizia dell'atto giuridico di rinuncia all'ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio papae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LVI (2016), pp. 109-151; P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontífice*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020², pp. 930-933; G. GHIRLANDA, *La rinuncia al suo munus da parte del Romano pontefice: il canone 332*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, cit., pp. 111-133.

¹⁰ Richiamando quanto già osservato da F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, *De personis*, 1943, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae, 1943³, p. 516 (sotto il titolo «De cessatione potestatis R. Pontificis»: «Per

amentiam quoque, in quam R. Pontifex certo et in perpetuum incidat, ipso facto iurisdictione pontificia amittitur, ut teste Tanner etiam theologi communiter tenent. [...] Nam amentia R. Pontificis certa et perpetua [de dubia vel transiente non agitur] aequivalet *morti*, et per mortem R. Pontifex certo suam amittit iurisdictionem. Deinde fundamentum exercendae iurisdictionis papalis est usus habitualis rationis, qui per certam et perpetuam amentiam penitus auferitur. Haec est enim ratio, ob quam electio *infantis* ad dignitatem pontificiam est ipso iure irrita, ergo a pari si Papa in perpetuum ad conditionem infantis redigatur, ipso facto eius iurisdictione cessat. Porro potestas papalis non acquiritur iure haereditario, sed electione canonica propter qualitates *personales*, neque ulla ratione per *Vicarium plene et perfecte* exerceri potest. Ergo cum omnes illae qualitates in casu certae et perpetuae amentiae non amplius futuro tempore sint ullius momenti, propter *pacem et necessitatem Ecclesiae*, destructo fundamento habitualis usus rationis in Romano Pontifice, omnis iurisdictione est sublata», anche G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, in *La civiltà cattolica*, CLXIII (2013), 1, pp. 445-446, indicava la «certa e perpetua pazzia o totale infermità mentale» tra le cause di cessazione dall'ufficio da parte del Romano Pontefice, annotando che «La certezza e la perpetuità della pazzia, come la totalità dell'infermità mentale, devono essere appurate attraverso accurate perizie mediche. La cessazione dall'ufficio primaziale sarebbe solo dichiarata da parte dei Cardinali, almeno di quelli presenti a Roma; quindi anche in questo caso non si avrebbe un atto di deposizione». Sul punto si veda, estesamente, anche J.H. PROVOST, «*De sede apostolica impedita*» due to incapacity, in *Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo*, a cura di A. MELLONI, D. MENOZZI, G. RUGGIERI, M. TOSCHI, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 101-130. Va da sé come l'opportunità di regolare le conseguenze di una eventuale *inhabilitas* totale, certa e perpetua possa essere avvertita oggi con impellenza ancora maggiore, dal momento che i «portentosi e sorprendenti mutamenti intervenuti dal punto di vista tecnico-scientifico-medico», come sottolineato da G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 14/2021, p. 3, hanno comportato «proiezioni sulla vita umana inimmaginabili fino a pochi decenni or sono: le possibilità – grazie al ricorso ad attrezzature e farmaci sempre più progrediti – che l'esistenza del singolo possa continuare a lungo, pur in condizioni di salute psichica e fisica precarie e anche fortemente compromesse, ovvero che si protragga anche per molti anni patologie gravemente se non del tutto incapacitanti, coma, stati vegetativi e di minima coscienza, sono tutt'altro che remote». Il che – precisa ancora G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LVI (2016), p. 99 – «certo non comporta l'allentamento dell'affidamento fervoroso in Dio e senza neppure alcuna angustia di carattere morale. Qui non si tratterebbe di deflettere da quella preservazione della sacertà della vita umana in qualunque stadio della medesima, nell'ora presente più che mai vocazione della Chiesa contro gli accaniti attentati esterni; né si tratterebbe di avvilitare e menomare la dignità di un infermo o di un disabile, da sempre in cima al messaggio evangelico. Ma

centemente stati oggetto tanto delle riflessioni della comunità scientifica, e in particolare del gruppo di canonisti di diversi Paesi che intorno a simili ipotesi ha proposto l'elaborazione corale rispettivamente di un *Progetto di costituzione apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio* e di un *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*¹¹, quanto – pare – dello stesso legislatore¹².

realisticamente si dovrebbe prendere atto che la celebrazione della liturgia e l'esercizio del magistero e del governo richiedono sufficienti condizioni di salute nel titolare dell'ufficio ecclesiastico, specialmente quando si tratta delle gravose esigenze della funzione petrina, e che una paralisi protratta e non reversibile del pontefice osterebbe incommensurabilmente al bene della Chiesa, popolo di Dio sulla terra».

¹¹ Il testo dei due progetti, predisposti dal *Gruppo di ricerca - Sede romana totalmente impedita e status giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato* e aperti al concorso della canonistica mondiale, è consultabile – insieme ai materiali correlati – sulla pagina *web* dedicata, al seguente indirizzo *internet*: www.progettocanonicosederomana.com (la versione dei progetti a cui si fa qui riferimento è quella aggiornata al 17 ottobre 2022). Al riguardo cfr. anche A. VIANA, *Una iniziativa científica internacional sobre la preparación de la legislación eclesiástica*, pubblicato nel novembre 2021 nella sezione 'documenti utili' del sito stesso; G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, cit.; EAD., *Prospettive de iure condendo*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, cit., pp. 135-166; nonché il commento di TH. SOL all'iniziativa, pubblicato in *Ius Ecclesiae*, XXXIII (2021), pp. 695-697. I contenuti delle medesime proposte sono inoltre stati discussi nell'ambito del recente Convegno nazionale dell'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso sul tema *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, svoltosi presso l'Università degli Studi di Torino tra il 3 e il 5 ottobre 2022, i cui atti sono in corso di pubblicazione mentre scriviamo.

¹² Si veda ad esempio quanto riporta A. GAGLIARDUCCI nella sua intervista a G. BONI, pubblicata *online* il 25 agosto 2022 su *Catholic News Agency* (www.catholicnewsagency.com) con il titolo *A question of 'delicate balance': How might Pope Francis reform the rules of the conclave?*: «Cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, president of the Council of Cardinals, also declared on May 5 that the question of renunciation was a topic only mentioned during the working sessions of the council, but that what the Code of Canon Law provides for the pope's resignation will have to be more comprehensively regulated. "It seems to me to be the first time that, at these levels, regulatory urgency is recognized on this specific point," Boni noted. Boni speculates that

A differenza di quanto si potrebbe di primo acchito pensare, le dimensioni menzionate non risultano tra loro estranee, né tantomeno l'interesse destato dalla possibile formulazione di una legislazione sul Papa emerito e/o sulla Sede romana totalmente impedita si pone 'in concorrenza' – in senso mutuamente alternativo – con quello scaturito dalle novità che hanno investito la Curia romana, sulla cui 'portata storica' non si può certo dubitare: un'espressione, quest'ultima, che una volta tanto può davvero essere proclamata senza enfasi, se solo si tiene conto del fatto che, collocandosi nel solco dei quattro provvedimenti fondamentali che lungo i secoli hanno plasmato l'evoluzione dell'organizzazione della Curia¹³, quello porta-

the Jesuit Father Gianfranco Ghirlanda, a canonist very close to Pope Francis, has been entrusted with studying some possible reforms. [...] Boni points out that "these are issues that the authoritative canonist knows: In December 2021, we were both speakers at a relevant Italian conference in which the renunciation was also discussed from the point of view of canon law, and which took place in L'Aquila." On that occasion, she said, "Father Ghirlanda also admitted the opportunity of canonical legislation for the case of total mental illness of the pope or a pope kept alive with drugs and technological equipment, exactly as proposed by the group I belong to".

¹³ Com'è noto, i provvedimenti in questione sono da individuarsi nella Costituzione Apostolica *Immensa aeterni Dei*, promulgata da Sisto V il 22 gennaio 1588 (il cui testo completo è riportato in appendice da N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998⁴, pp. 497-512); nella Costituzione Apostolica *Sapienti consilio*, promulgata da san Pio X il 29 giugno 1908 (in *Acta Apostolicae Sedis*, I [1909], pp. 7-19); nella Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, promulgata da san Paolo VI il 15 agosto 1967 (in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX [1967], pp. 885-928); nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, promulgata da san Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988 (in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX [1988], pp. 841-912). Al riguardo, cfr. P. TORQUEBLAU, *Curie romaine*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, IV, a cura di R. NAZ, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1949, pp. 971-1008; J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, *La curia romana hasta Pablo VI. Las grandes líneas de su evolución histórica*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXXII (1976), pp. 439-458; A.M. STICKLER, *Le riforme della Curia nella storia della Chiesa*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 1-15; F. DE LASALA CLAVER, *Storia della Curia romana*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1992; N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, cit.; J.I. ARRIETA, *Curia romana*, in *Dizionario di ecclesiologia*, a cura di G. CALABRESE, Ph. GOYRET, O.F. PIAZZA, Città Nuova, Roma, 2010, pp. 394-403; S. ROSSANO, *La Costituzione Apostolica Pa-*

to avanti tramite la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* rappresenta della medesima «[i]l quinto grande intervento di ristrutturazione»¹⁴. Al contrario, tali ambiti appaiono più che complementari, arrivando ad intersecarsi sotto diversi profili. Uno dei punti di contatto più evidenti, in particolare, è addirittura ‘personificato’ in una figura dai contorni ben noti, cioè quella del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa: il quale, da un lato, è stato infatti toccato dalla riforma in maniera diretta – ancorché inaspettata nei contenuti – e dall’altro, in considerazione del ruolo peculiare che propriamente lo definisce durante il periodo di Sede romana vacante, è altresì immaginato dai progetti citati come il destinatario ‘naturale’ di alcuni incarichi aggiuntivi, indispensabili al corretto svolgimento delle procedure prospettate.

Se di un simile dialogo tra differenti disposizioni non si può evidentemente fare a meno, va tuttavia pure rilevato che

stor Bonus. *Evoluzione storico-giuridica e possibili prospettive future*, Aracne, Roma, 2014, pp. 19-128; TH. SOL, *La réorganisation du gouvernement central de l'Église de la chute des États pontificaux à la constitution Sapientis Consilio de saint Pie X (1908)*, in *Les évolutions du gouvernement central de l'Église*, a cura di É. BESSON, Les Presses Universitaires - Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, 2017, pp. 17-44; G. FELICIANI, *La curia romana da Pio X a Benedetto XV*, in *Sistematica e tecnica nelle codificazioni canoniche del XX secolo*, a cura di G. BRUGNOTTO, J. JAMIN, S.N. SOMDA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, pp. 285-296; M. NACCI, *La Curia Romana. Note storiche*, in *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, cit., pp. 11-13.

¹⁴ M. DEL POZZO, *Una lettura 'strutturale' di "Praedicate Evangelium"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), n. 13/2022, p. 48: «Tutti i Papi, in qualche modo, hanno conformato la concezione e lo stile del proprio mandato attraverso la costituzione di uffici e organismi o la scelta e la formazione dei propri collaboratori. Nella modernità la struttura e la dotazione istituzionale però prevalgono sull'inclinazione e l'apporto personale. La riforma di Papa Francesco è un sentito invito a recuperare lo spirito originario della compagine ecclesiale senza rinunciare alle capacità ed esperienza acquisite. Il quinto grande intervento di ristrutturazione dell'apparato centrale è perciò un tentativo di promuovere la centralità del Vangelo e il primato della persona e dello Spirito sulla logica del potere e dell'organizzazione. L'enfasi riformatrice non deve però occultare la stabilità e costanza dell'impianto fondamentale». Cfr. anche J.I. ARRIETA, *La nuova organizzazione della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), pp. 419-434.

il suo esito è tutt'altro che facile da prevedere, così come il suo andamento non appare certo privo di imprevisti. Lo dimostra d'altronde la stessa disciplina riservata al Camerlengo dalla *Praedicate Evangelium*, che insieme a un'inedita configurazione del rispettivo ufficio ha portato con sé anche alcuni dubbi interpretativi da sciogliere: tanto *ad intra*, quanto nel coordinamento con altre norme. È perciò in questa duplice – ma non divergente – prospettiva che intendiamo qui concentrare l'attenzione sulle funzioni del Cardinale Camerlengo, dando al contempo conto sia di quanto lascia intravedere una riforma che, pur già realizzata, deve ancora dispiegare compiutamente tutti i propri effetti, sia di come lo stesso soggetto si ponga, rivestito di questo nuovo carattere, in un'ottica *de iure condendo*¹⁵.

Va da sé, d'altro canto, che un simile proposito implica la necessità di comprendere nel medesimo quadro elementi ulteriori, intrinsecamente connessi ai suoi protagonisti: a partire perciò dal complesso di norme dettate circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice dalla Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*¹⁶, che ha appunto notoriamente costituito «la cuarta regulación global de la Sede Apostólica vacante y de la elección del Romano Pontífice»¹⁷ del secolo scorso e nella quale, soprattutto, il Car-

¹⁵ Trova piena conferma, in altri termini, quanto già segnalato da G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, cit., p. 57, nell'osservare che «sarà ovviamente indispensabile allineare la novella legislativa sulla sede apostolica impedita e sul papa che ha rinunciato con la vigente normativa sulla sede apostolica vacante. Eventualmente poi andrebbe raccordata con la regolazione relativa al collegio cardinalizio, di recente alquanto 'movimentata' e bisognevole di interventi di razionalizzazione che la ricompongano entro una cornice, anche codiciale, sintonica: tenendo altresì conto delle modifiche nel frattempo apportate alla struttura della curia romana, in questi anni investita da grandi cambiamenti che dovrebbero essere affluite nella nuova Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*».

¹⁶ Cfr. IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVIII (1996), pp. 305-343.

¹⁷ P. MAJER, «*Universi Dominici gregis*». *La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice*, in *Ius canonicum*, XXXVI (1996), p. 669. Il riferimento alle norme precedenti riguarda ovviamente la Costituzione Apostoli-

dinale Camerlengo trova tuttora definita una parte essenziale delle proprie funzioni precipue¹⁸, che richiedono adesso di es-

ca *Vacante Sede Apostolica*, promulgata da san Pio X il 25 dicembre 1904 (in *Pii X Pontificis Maximi Acta*, III [1908], pp. 239-288); la Costituzione Apostolica *Vacantis Apostolicae Sedis*, promulgata da Pio XII l'8 dicembre 1945 (in *Acta Apostolicae Sedis*, XXXVIII [1946], pp. 65-99); la Costituzione Apostolica *Romano Pontifici eligendo*, promulgata da san Paolo VI il 1° ottobre 1975 (in *Acta Apostolicae Sedis*, LXVII [1975], pp. 609-645). Naturalmente queste non sono state le uniche disposizioni che hanno interessato la materia: ma, come sottolinea J.I. ARRIETA, *Il sistema elettorale della Cost. Ap.* Universi Domini gregis, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, I, Cedam, Padova, 2000, pp. 27-28, «altre norme pontificie hanno voluto introdurre soltanto modifiche puntuali al sistema elettivo in vigore, e successivamente sono state incorporate alla normativa generale del sistema».

¹⁸ Cfr. in particolare J. MIÑAMBRES, *Il governo della Chiesa durante la vacanza della Sede romana e l'elezione del Romano Pontefice*, in *Ius Ecclesiae*, VIII (1996), pp. 719-720; ID., *Sede apostólica vacante e impedida*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, pp. 215-216. Per quanto riguarda invece la seconda parte della Costituzione Apostolica – dedicata specificamente appunto all'elezione del Romano Pontefice –, J.I. ARRIETA, *Il sistema elettorale della Cost. Ap.* Universi Domini gregis, cit., pp. 29-30, ne individua i principi generali più rilevanti nelle seguenti caratteristiche: «In primo luogo quello di disegnare un sistema elettorale fortemente rigido e regolato con pretese di esaustività, in modo da limitare al massimo ogni margine di discrezionalità o di interpretazione della stessa legge da parte del corpo elettorale. Secondariamente, si tratta di una normativa che cerca di appiattare ogni genere di incertezza conflittuale o di contrapposizione giuridica, dichiarando semplicemente irrilevanti ai fini della validità degli atti elettivi – indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale degli stessi atti – qualunque genere di condotta irregolare – la simonia, i patteggiamenti, ecc. –, e, quindi, limitando al massimo i casi di nullità delle procedure o dei singoli suffragi. Infine, la norma cerca di arginare anche ogni possibilità di condizionare la libertà degli elettori da parte di agenti esterni – ed in primo luogo, da parte dei poteri civili –, sia dichiarando l'inefficacia di ogni atto del genere, sia facendo leva su un rigoroso sistema penale, attraverso censure *latae sententiae* o comminando l'eventuale imposizione di pene espiatorie». Com'è noto, le disposizioni relative all'elezione del Romano Pontefice sono state a loro volta fatte oggetto di revisioni circoscritte negli anni successivi: basti pensare alle modifiche introdotte da BENEDICTUS XVI, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), pp. 776-777; ID., Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Normas nonnullas*, 22 febbraio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 253-257. A questo proposito, si vedano P.V. AIMONE, *Ripristino assoluto della maggioranza qualificata nell'elezione del Romano Pontefice*, in *Apollinaris*, LXXX (2007), pp. 857-862; ID., *Il secondo intervento di Benedetto XVI sulle modalità procedurali di elezione del romano Pontefice*.

sere confrontate con la nuova impostazione impressa dalla riforma della Curia. Allo stesso modo, dovranno essere presi in esame anche i soggetti e gli organi che, nello svolgimento di queste stesse mansioni, con il Camerlengo sono a vario titolo chiamati a collaborare: non solo i suoi interlocutori più ‘tradizionali’, quali in primo luogo il Collegio e le Congregazioni dei Cardinali¹⁹, ma pure quelli con cui egli si relaziona oggi secondo modalità in parte nuove, qual è in particolare il caso del Coordinatore del Consiglio per l’economia, struttura istituita nel 2014 con la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Fidelis dispensator et prudens*²⁰ e oggi propriamente collocata tra gli ‘Organismi economici’ dalla *Praedicate Evangelium*,

Brevi note, in *Apollinaris*, LXXXVI (2013), pp. 389-396; J. MINAMBRES, *Nuove determinazioni sulle capacità decisionali del collegio dei Cardinali riunito in conclave*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), pp. 758-762; G. SCIACCA, *La Costituzione apostolica “Universi Dominici Gregis”. Alcune considerazioni*, in *Apollinaris*, LXXXII (2009), pp. 411-422.

¹⁹ In merito al ruolo affidato dalla Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* al Collegio dei Cardinali e alle Congregazioni dei Cardinali durante il periodo di Sede romana vacante, si vedano P.G. MARCUZZI, S. ARDITO, *La sede vacante. Legislazione vigente*, in UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Sede Apostolica vacante. Storia – Legislazione – Riti – Luoghi e cose*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, pp. 93-97; F. RICCIARDI CELSI, *Considerazioni sulla natura giuridica dei Cardinali*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. DALLA TORRE, P. LILLO, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 448-450; K. MARTENS, *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. An Analysis of the Legislation for the Vacancy of the Apostolic See and the Election of the Roman Pontiff*, in *The Jurist*, LXXIII (2013), pp. 50-53; J.A. ARAÑA, *Colegio cardenalicio*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, cit., pp. 227-228; C. CARDIA, *Cardenal*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, cit., pp. 854-855. Da un punto di vista storico, cfr. inoltre F. JANKOWIAK, *Les cardinaux sede vacante: Libertas Ecclesiae et législatio du conclave*, in *Les cardinaux entre cour et curie. Une élite romaine (1775-2015)*, a cura di F. JANKOWIAK, L. PETTINAROLI, École française de Rome, Rome, 2017, pp. 155-166.

²⁰ Cfr. FRANCISCUS, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Fidelis dispensator et prudens*, 24 febbraio 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), pp. 164-165. L’anno seguente il Consiglio per l’economia è stato dotato di un proprio statuto, approvato il 22 febbraio 2015, il cui testo è consultabile – insieme a quello degli statuti della Segreteria per l’economia e dell’Ufficio del Revisore generale – in *Ius missionale*, IX (2015), pp. 11-28. Al riguardo si veda anche D. ZALBIDEA, *La reorganización económica de la Santa Sede. Balance y perspectivas*, in *Ius canonicum*, LIV (2014), pp. 221-251; J. MINAMBRES,

che ne ribadisce la finalità di «vigilanza sulle strutture e le attività amministrative e finanziarie delle Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa indicati nell'elenco allegato al proprio Statuto» (art. 205 § 1)²¹.

2. Il rinnovato assetto dell'Ufficio di Camerlengo di Santa Romana Chiesa'. Conferme e mutamenti

Ponendo mente alla situazione di vacanza della Sede Apostolica, come anticipato, quella del Cardinale Camerlengo è una delle figure che per prime inevitabilmente fanno la propria comparsa non solo nelle norme e nelle ricostruzioni dei canonisti, ma pure nell'immaginario collettivo: e non potrebbe essere altrimenti, date le speciali responsabilità che a questi sono precipuamente affidate, sotto più profili, a servizio della Chiesa universale proprio in circostanze tanto delicate. Per le stesse ragioni, appare dunque del tutto coerente che anche i progetti summenzionati – e in particolare il *Progetto di costituzione apostolica sulla Sede romana totalmente impedita*, che da quest'ultima condizione a quella di Sede vacante dichiaratamente intende favorire il transito ordinato e prudente²² –, proprio nel Cardinale Camerlengo abbiano individuato il sog-

Riorganizzazione economica della Curia romana: considerazioni giuridiche "in corso d'opera", in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), pp. 141-156.

²¹ Rispondendo alla domanda «Cosa dice di nuovo la Costituzione sugli organismi economici?», J.A. GUERRERO ALVES, *Gli organismi economici nella Praedicate Evangelium*, in *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, cit., p. 78, osserva che «Nella nuova Costituzione, per quanto riguarda gli organismi economici, le effettive novità non sono in gran numero, poiché gli sviluppi maggiori si sono avuti con la riforma avviata nel 2013 e realizzata nel corso degli anni attraverso la promulgazione di diversi documenti. Il risultato ottenuto è sintetizzato nei numeri che vanno dal 205 al 227 della *Praedicate Evangelium*. Il raggiungimento delle formulazioni è stato un percorso tortuoso, che ha avuto progressi e battute d'arresto». Cfr. anche J. MIÑAMBRES, *Gli organismi economici nella Praedicate Evangelium*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), pp. 497-520.

²² Cfr. il n. 6 del rispettivo *Preambolo*.

getto più adatto per lo svolgimento di funzioni centrali: a lui, difatti, il capitolo I della delineata Costituzione Apostolica assegna il compito di comprovare, qualora sussistano i presupposti per riconoscere la Sede romana come totalmente impedita, se esistono documenti tramite cui il Santo Padre avesse legittimamente impartito disposizioni in previsione di una simile eventualità²³; così come, in caso contrario e laddove l'impedimento in questione fosse dovuto a *inhabilitas* personale, è ancora il Camerlengo – in seguito alla diagnosi del medico che ordinariamente si occupa di assistere il Papa e di concerto con il Decano del Collegio dei Cardinali – a dover richiedere la perizia medica che ne accrediti l'effettiva sussistenza²⁴. In questo senso, i nuovi incarichi destinati al Camerlengo andrebbero così a innestarsi organicamente su quel complesso di funzioni che già oggi egli svolge, come ricordano in maniera sostanzialmente identica sia la Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sia l'ancora recente testo della *Praedicate Evangelium*, in quanto assegnategli 'dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l'elezione del Romano Pontefice'²⁵.

Se sotto questo aspetto si è quindi registrata continuità tra le due Costituzioni Apostoliche, ciò non significa che la riforma della Curia romana realizzata da Papa Francesco sia passata lasciando del tutto inalterata la normativa che interessa il Camerlengo. Al contrario, com'è noto, una delle molte novità introdotte dalla *Praedicate Evangelium* è consistita proprio

²³ Cfr. *Progetto di costituzione apostolica sulla Sede romana totalmente impedita*, cit., art. 2. Si veda anche G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, cit., p. 52.

²⁴ Cfr. *Progetto di costituzione apostolica sulla Sede romana totalmente impedita*, cit., art. 3 § 2. Circa l'ipotesi di riconoscere al Cardinale Camerlengo incarichi di questo genere, anche se in termini diversi rispetto a quelli immaginati dal *Progetto* in esame, si veda anche A. CODELUPPI, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana*, Angelicum University Press, Roma, 2016, p. 276.

²⁵ Cfr. IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, cit., art. 171 § 1; FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 235 § 1.

nell'implicita soppressione della Camera apostolica²⁶, a cui lo stesso Cardinale Camerlengo era finora preposto, istituzionalizzando così una tendenza di fatto già affiorata negli ultimi anni e testimoniata dalla sola menzione di quest'ultimo, con esclusione degli altri membri della Camera, nelle più recenti edizioni dell'*Annuario pontificio*²⁷. A seguito di tale decisione, questi è perciò divenuto formalmente titolare di un ufficio personale – in cui permane la sola presenza ulteriore del Vice Camerlengo – che, pur mantenendo le funzioni che gli erano già proprie durante la Sede Apostolica vacante, non ha potuto fare a meno di andare incontro a un fisiologico 'assestamento' conseguente al riequilibrio sotteso alla nuova configurazione, tanto nella sua struttura interna quanto nei rapporti esterni: e se per alcuni profili questo momento di passaggio non manifesta particolari motivi di incertezza, per altri si rende forse necessaria qualche considerazione ulteriore.

Guardando alla struttura della Curia romana, innanzitutto, si può notare come sia cambiata la stessa qualificazione del ruolo del Camerlengo. Se infatti tanto nell'impostazione concepita dalla *Pastor bonus* quanto in quella ridisegnata dalla *Praedicate Evangelium* la Camera apostolica e la nuova posizione del Cardinale che ad essa era preposto trovano nominalmente la propria collocazione all'interno della categoria degli 'Uffici', è proprio la concezione di quest'ultima ad essere

²⁶ Cfr. in particolare G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022. Per un profilo storico dell'evoluzione della Camera apostolica nel corso dei secoli, si veda inoltre G. SCIACCA, *Cámara Apostólica*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, cit., pp. 793-795.

²⁷ Se infatti fino all'*Annuario pontificio per l'anno 2019*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 1222, veniva riportata l'indicazione del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, del Vice Camerlengo, dell'uditore generale, dei prelati chierici e del notaio di Camera, sotto la stessa sezione «Camera Apostolica» delle edizioni del 2020, 2021 e 2022 dell'*Annuario* (rispettivamente a p. 1214, p. 1198 e p. 1222) è presente il solo riferimento al Cardinale Camerlengo e al suo Vice. Al riguardo, cfr. anche M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXIII (2022), p. 299; G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, cit., pp. 10-11.

stata modificata. Difatti, mentre la Costituzione Apostolica del 1988 poneva la Camera a fianco dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica e della Prefettura degli affari economici della Santa Sede tra quegli Uffici²⁸ che, al pari della Segreteria di Stato, delle Congregazioni, dei Tribunali e dei Consigli, andavano sotto il nome comune di 'dicasteri'²⁹, tra loro giuridicamente pari³⁰, la riforma – anche terminolo-

²⁸ Cfr. F. SALERNO, *Gli Uffici*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, cit., pp. 483-488.

²⁹ J.I. ARRIETA, *Curia romana*, cit., pp. 398-400: «L'art. 1 PB definisce la curia romana come l'insieme di dicasteri e organismi che aiutano il sommo pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio di pastore. È, in sostanza, la stessa nozione che appare nel Codice di diritto canonico, rispetto alla quale però ha la novità di avere ricondotto alla nozione di "dicastero" ciascuna delle unità amministrative "relativamente autonome" che compongono la curia. [...] L'art. 2 PB raggruppa i dicasteri in quattro principali categorie: congregazioni, tribunali, pontifici consigli e uffici. Accanto a queste categorie figurano anche commissioni e organismi che non possiedono la "relativa autonomia" dei dicasteri. Le quattro categorie sono state configurate, fondamentalmente, tenendo conto della natura giuridica prevalente dell'attività del singolo dicastero, del loro diverso metodo di lavoro e anche, ovviamente, della diversa origine storica e pastorale di ciascuno. Si tratta, tuttavia, di un inquadramento tipologico di massima e frequentemente i dicasteri qualificati in un modo o nell'altro non rispondono in tutto alla definizione originaria. [...] Il quarto "tipo" di dicasteri è rappresentato dagli uffici, che raggruppano tre entità della curia romana deputate ad attività di tipo materiale ed economico relative al funzionamento stesso della curia. Il primo degli uffici è la Camera apostolica, che ha il compito principale di tutelare gli interessi della Santa Sede durante i periodi di sede vacante; è dunque un ente di scarsa attività durante la sede piena». Cfr. anche I. ZUANAZZI, *Organi centrali di governo della Chiesa cattolica*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, X, Utet, Torino, 1995, pp. 488-492; J.I. ARRIETA, *Cost. Ap. Pastor Bonus (28 giugno 1988): sub art. 2*, in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 203-204.

³⁰ V. DE PAOLIS, *La curia romana secondo la costituzione apostolica Pastor bonus*, in *Il Codice del Vaticano II. Collegialità e primato*, EDB, Bologna, 1993, pp. 147-148: «L'art. 2 § 2 ha un'affermazione di un certo rilievo: "I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro". L'affermazione non va intesa nel senso che essi hanno tutti la stessa importanza e rilevanza nella vita della Chiesa. Neppure che essi hanno uguali poteri. Ma significa semplicemente che "giuridicamente", cioè da un punto di vista legale, i diversi dicasteri non sono subordinati l'uno all'altro, sia perché nessun dicastero ha potere sugli altri in quanto dicasteri, sia perché ciascuno risponde del proprio operato direttamente al papa, per il cui servizio è stato costituito. Questo non esclude

gica³¹ – attuata quest’anno ha previsto che la medesima dicitura ‘Ufficio’ sia impiegata invece per definire il gruppo finora genericamente indicato come ‘altri organismi’ o ‘istituti’ della Curia romana³², composto cioè dalla Prefettura della

che, in caso di violazione di legge, ogni dicastero debba sottostare al giudizio del tribunale supremo della Segnatura apostolica. In questo caso tuttavia non si può propriamente parlare di una subordinazione del Dicastero in quanto tale, ma del suo operato in caso di violazione di legge, cioè in quanto non sta nell’ambito della legge stessa, entro la quale è tenuto ad operare. E questo per volere dello stesso supremo legislatore. Non si può tuttavia ignorare che non raramente il santo padre agisce attraverso la Segreteria di stato e che di fatto non poche volte i diversi dicasteri si trovano a dover rendere conto a tale Dicastero, che, se proprio non a livello teorico, in pratica viene di fatto ad assumere ed esercitare un potere sugli altri Dicasteri».

³¹ Limitandoci al termine ‘Dicastero’, si può richiamare ad esempio quanto sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione della Costituzione Apostolica del 21 marzo 2022 dal Card. M SEMERARO (il testo completo dell’intervento è consultabile *online* sia nel relativo bollettino quotidiano della sala stampa della Santa Sede, all’indirizzo *press.vatican.va*, sia sulla pagina *internet* del Dicastero delle cause dei santi, nella sezione dedicata agli interventi del Prefetto, all’indirizzo *www.causesanti.va*; si veda anche la sintesi pubblicata con il titolo *Il principio ispiratore della missionarietà*, in *L’osservatore romano*, 21 marzo 2022, pp. 2-3), il quale ha ricordato che tale dicitura «nelle precedenti legislazioni ricorreva con grande frequenza, ma sempre con valore sintetico, generale. La *Regimini Ecclesiae Universae* spiegava, ad esempio, che con esso si annoveravano “le Sacre Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, con l’aggiunta dei Segretariati, istituiti con valida e solida motivazione”; in *Pastor Bonus* si legge che “col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le Congregazioni i Tribunali, i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede”. In *Praedicate Evangelium* “Dicastero” non è più un termine generico, ma designa unicamente i sedici organismi chiamati con tale nome, le cui competenze si ricavano da quanto è spiegato nella medesima costituzione apostolica». Circa il passaggio dall’una all’altra terminologia, si vedano anche – rispettivamente – J.H. PROVOST, *Pastor Bonus: Reflections on the Reorganization of the Roman Curia*, in *The Jurist*, XLVIII (1988), pp. 511-512, e M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, cit., p. 280, nota 41. Più in generale, cfr. inoltre S.F. AUMENTA, *Il concetto di «istituzione curiale» nella Cost. apost. di riforma della Curia Romana Praedicate Evangelium*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CLIV (2022), pp. 879-895.

³² Al riguardo, J.I. ARRIETA, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 324-325, ricordava che «Ai pontifici consigli ed agli uffici vanno anche associati due organismi autonomi appartenenti alla curia roma-

Casa pontificia e dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice³³: ai quali si è ora aggiunto appunto il Camerlengo di Santa Romana Chiesa³⁴ (mentre l'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica e le funzioni esercitate dalla Prefettura degli affari economici della Santa Sede sono confluite, per converso, negli Organismi economici)³⁵. Com'è stato osservato in merito sia alle ragioni sia alle conseguenze di un simile sviluppo, secondo questo rinnovato as-

na (art. 2 § 3 PB): la Prefettura della Casa pontificia, che si occupa dell'ordine delle udienze e dello svolgimento delle cerimonie e viaggi apostolici (artt. 180-181 PB), e l'Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, che, oltre a seguire l'aspetto liturgico delle celebrazioni pontificie, si occupa della celebrazione dei concistori e delle varie riunioni durante la sede vacante, compiendo in questo genere di materie funzioni notarili di rilevanza giuridica».

³³ Quanto alla (mancata) evoluzione della disciplina di tali organismi, si consideri quanto commentato da O.A. RODRÍGUEZ MARADIAGA, «*Praedicate Evangelium*». *Una nueva curia para un tiempo nuevo*, Publicaciones Claretianas, Madrid, 2022, p. 113: «ni la Prefectura de la Casa Pontificia, ni la Oficina de las Celebraciones litúrgicas del Papa ofrecen tampoco gran novedad en la nueva Constitución. La Prefectura de la Casa Pontificia es un servicio directo y estrecho en las cuestiones más cercanas al Papa. Tiene sus atribuciones concretas con respecto a las ceremonias pontificias, a ordenar el servicio en las visitas y las audiencias del Papa y en las recepciones solemnes a los jefes de estado, presidentes o ministros, así como otras autoridades (embajadores, autoridades públicas...) y personalidades eminentes. Así ha sido siempre y queda más o menos parecido en *Praedicate Evangelium*. Las celebraciones del Papa, por su parte, son muy solemnes. Requieren de especial cuidado y de un arte especial. No solo las que se hacen en el Vaticano, sino también las que se tienen en las visitas apostólicas en los diversos países. En torno a la liturgia papal hay un grupo grande de maestros, ceremonieros y oficiales que hacen que las celebraciones sean, realmente, modelo también para la celebración litúrgica de toda la Iglesia».

³⁴ Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., artt. 12, 228-237.

³⁵ Circa la Prefettura del patrimonio della Sede Apostolica, cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., artt. 219-221. In merito alla Prefettura degli affari economici della Santa Sede, ricordiamo invece che essa è stata formalmente soppressa con *Rescriptum* «ex audientia Ss.mi» *De rebus oeconomicis apud Sanctam Sedem* del 19 dicembre 2016 (in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX [2017], p. 73), essendo state le sue funzioni «considerevolmente riviste, ampliate e distribuite» tra il Consiglio per l'economia, la Segreteria per l'economia e l'Ufficio del Revisore generale (oggi tutti facenti parte degli Organismi economici) a seguito dei citati interventi avviati a partire dal 2014.

setto «restano esclusi dalla rilevanza costitutiva e dalla parificazione funzionale gli uffici (prima organismi) e le istituzioni collegate. In tal modo il supporto e il corredo dell'attività primaziale (o la supplenza nel periodo di vacanza) risultano distinti dalle funzioni amministrative o gestionali dirette. Il profilo organizzatorio non corrisponde in definitiva a un intento concettuale o rappresentativo astratto ma a un piano pratico e operativo di servizio dell'ordine della carità e della missione. L'impostazione della riforma ha rispettato d'altronde la progressività e settorializzazione degli interventi correttivi. PE, almeno nella declinazione delle competenze, appare come una sorta di testo unico complessivo del processo di revisione»³⁶.

Passando appunto al 'piano pratico e operativo', si deve invece constatare che – come anticipato – i compiti essenziali del Camerlengo sono rimasti intatti: al netto dei mutamenti di denominazione e di 'classificazione' che hanno interessato l'intera struttura della Curia romana, nonché dell'ovvia rimozione dei riferimenti agli altri membri della Camera apostolica, gli artt. 235-237 della *Praedicate Evangelium* ribadiscono infatti il ruolo del Cardinale Camerlengo nel «curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante», riprendendo testualmente quanto indicato al n. 17 della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*³⁷. Si specifica poi ulteriormente – stavol-

³⁶ M. DEL POZZO, *Una lettura 'strutturale' di "Praedicate Evangelium"*, cit., p. 67.

³⁷ IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, cit., n. 17: «Ad Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium spectat, statim ac nuntium obitus Summi Pontificis acceperit, iure recognoscere Pontificis mortem, astantibus Magistro Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, Praelatis Clericis, Secretario et Cancellario Camerae Apostolicae, qui authenticum mortis actum conficiat. Cardinalis Camerarii pariter erit privatis eisdem Pontificis aedibus sigilla apponere atque statuere ut ministrantibus ex more commorantibusque in privata habitatione liceat permanere usque ad peractam Papae sepulturam, cum scilicet integrae pontificiae habitationi sigilla imponentur; ipsius obitum Cardinali in Urbe Vicario nuntiare, qui de re populum Romanum singulari edicto edocebit; pariter de eadem certiore facere Cardinalem Basilicae Vaticanae Archipresbyterum; ad Apostolicum Palatium Vaticanum accedere ut huius possessionem capiat, nec non posses-

ta in corrispondenza dell'art. 171 § 2 della *Pastor bonus*³⁸, tenendo conto delle citate novità intervenute negli ultimi anni in materia economica – come sia suo «diritto e dovere» quello di relazionarsi con le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede, con il Consiglio per l'economia e con la Segreteria per l'economia per ottenere tutte le informazioni necessarie³⁹ (concetto ripetuto, dal punto di vista degli stessi Organismi economici, rispettivamente anche agli artt. 209 § 2 e 218 § 2)⁴⁰.

sionem, sive per se sive per delegatum, utriusque Palatii ad Lateranum et ad Arcem Gandulfi, eorumque custodiam et regimen exercere; statuere, auditis Cardinalibus qui tribus ordinibus praesunt, ea omnia quae pertinent ad sepulturam Pontificis, nisi forte is, dum vivebat, suam hac de re voluntatem manifestavit; ea omnia, nomine et consensu Collegii, curare quae ad iura Apostolicae Sedis tuenda et ad huius administrationem recte gerendam rerum temporumque adiuncta suadebunt. Etenim Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, Sede Apostolica vacante, contingit cura et administratio bonorum et iurium temporalium ipsius Sanctae Sedis, auxiliantibus tribus Cardinalibus qui Assistentes appellantur, praehabita, semel circa leviora ac singulis in casibus circa graviora negotia suffragatione Cardinalium Collegii». Cfr. I. GRIGIS, *La Costituzione Apostolica* Universi Dominici Gregis, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004, pp. 163-167.

³⁸ IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, cit., art. 171 § 2: «Sede Apostolica vacante, Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario ius est et officium, etiam per suum delegatum, ab omnibus Administrationibus, quae e Sancta Sede pendent, relationes exposcere de earum statu patrimoniali et oeconomico itemque notitias de extraordinariis negotiis, quae tunc forte aguntur, et a Praefectura Rerum Oeconomicarum Sanctae Sedis generales computationes accepti et expensi anni superioris nec non praevias aestimationes pro anno subsequente; has autem relationes et computationes Cardinalium Collegio subiciendi officio tenetur».

³⁹ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 237: «Quando la Sede Apostolica è vacante, è diritto e dovere del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa: 1. richiedere a tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano in corso; 2. richiedere al Consiglio per l'economia i bilanci preventivi e consolidati dalla Santa Sede dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente; 3. domandare, nella misura in cui sia necessario, alla Segreteria per l'economia qualsiasi informazione sullo stato economico della Santa Sede».

⁴⁰ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 209 § 2: «Durante la Sede vacante il Consiglio per l'economia fornisce al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa i più recenti bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e quelli preventivi per l'anno in corso»; e art. 218

Viene pienamente confermata, dunque, quella condizione di «amministratore fiduciario dei diritti e dei beni ecclesiastici»⁴¹ che già caratterizzava la posizione del Camerlengo.

Allo stesso modo, oltre alle funzioni prettamente finanziarie, non si pongono problemi neppure con riguardo agli atti relativi al passaggio dalla condizione di Sede piena a quella di Sede vacante, quali ad esempio – per proseguire nel riferimento alle apposite disposizioni di cui al n. 17 della *Universi Dominici gregis* – la comunicazione ufficiale del pio transito del Sommo Pontefice, l'apposizione dei sigilli allo studio e alla camera dello stesso, la presa di possesso del Palazzo apostolico vaticano, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo per esercitarne la custodia e il governo; così come non sorge alcun ostacolo circa il trasferimento al solo ufficio di Cardinale Camerlengo di quelle competenze che, nelle medesime circostanze, il *Regolamento della Camera apostolica* del 2007 affidava a quest'ultimo ente nel suo complesso⁴², come la responsabilità

§ 2: «Durante la Sede vacante, la Segreteria per l'economia fornisce al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa tutta l'informazione che sarà richiesta circa lo stato economico della Santa Sede». Disposizioni del tutto analoghe sono inoltre previste nei già citati statuti degli Organismi economici, in particolare all'art. 5 § 2 dello *Statuto della Segreteria per l'economia* («Durante la Sede Vacante, la Segreteria fornisce al Camerlengo di Santa Romana Chiesa o ad un suo delegato i più recenti bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e quelli preventivi per l'anno in corso»).

⁴¹ J. MIÑAMBRES, *Il governo della Chiesa durante la vacanza della Sede romana e l'elezione del Romano Pontefice*, cit., p. 719.

⁴² Cfr. SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, 3 marzo 2007, in *Communicationes*, XL (2008), pp. 62-80. Com'è noto, infatti, le Costituzioni Apostoliche già citate rappresentavano le fonti preminenti, ma non esclusive, all'interno delle quali era possibile individuare le competenze affidate alla Camera apostolica: in particolare, ricordava la stessa premessa del *Regolamento*, «le funzioni della Camera apostolica e dei suoi membri sono quelle indicate nella Cost. Ap. *Pastor Bonus*, nella Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis*, nel Decreto 22 giugno 1993, n. CCV della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nelle *Disposizioni* della Segreteria di Stato per la morte del Sommo Pontefice, nell'*Ordo exequiarum Romani Pontificis*, nell'*Ordo Rituum Conclavis* e in questo testo, con il quale si provvede a dare adempimento a quanto dispone il *Regolamento Generale della Curia Romana*». In merito ai profili più propriamente rituali di cui all'*Ordo exequiarum romani pontificis* e all'*Ordo rituum conclavis*, si vedano J. CASTELLANO CERVE-

di ricevere i sigilli del passato pontificato per procedere al loro annullamento e di notificare le opportune disposizioni sia al comandante della Guardia svizzera pontificia per l'accesso al Palazzo apostolico, sia all'ispettore generale del Corpo della gendarmeria, che ha la responsabilità della sicurezza e della viabilità nello Stato della Città del Vaticano⁴³ (art. 8). Si tratta chiaramente di prescrizioni che a oggi si rivolgono all'evento della morte o della rinuncia del Romano Pontefice (come peraltro faceva, in maniera ancora più circoscritta, anche l'art. 6 della *Pastor bonus*, che quale presupposto per la decadenza dei capi dei dicasteri e dei membri menzionava appunto il solo caso della 'morte del Sommo Pontefice', formulazione poi sostituita all'art. 18 § 1 della *Praedicate Evangelium* dal riferimento onnicomprensivo allo stato di 'Sede vacante')⁴⁴: ma nell'ottica dei progetti menzionati, va da sé che le medesime prerogative potrebbero trovare senz'altro conferma, con i dovuti adattamenti, anche per i casi di Sede romana totalmente e permanentemente impedita.

3. *Le implicazioni della scomparsa della Camera apostolica: la 'ridistribuzione' delle funzioni dei suoi membri...*

Necessariamente da ricalibrare si rivelano invece le attribuzioni già proprie degli altri membri della Camera apostolica, soprattutto per quel che riguarda l'uditore generale e il notaro-cancelliere. Oltre all'amministrazione dei beni della Ca-

RA, *Il Conclave e l'elezione del Romano Pontefice. Aspetto rituale celebrativo*, in UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Sede Apostolica vacante. Storia – Legislazione – Riti – Luoghi e cose*, cit., pp. 144-153; G. PASQUALETTI, *La morte e le esequie del Romano Pontefice. Aspetto rituale celebrativo*, *ivi*, pp. 59-69.

⁴³ A proposito del Corpo della gendarmeria e della Guardia svizzera pontificia, si veda G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020², pp. 93-94 (in particolare note 6 e 7).

⁴⁴ Cfr. anche M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, cit., p. 278, nota 34.

mera stessa e alla compilazione del relativo bilancio annuale, a quest'ultimo era demandato in particolare l'incarico di rogare i principali atti relativi sia alla morte del Pontefice sia al regolare svolgimento del conclave, attestando l'avvenuta chiusura degli ambienti corrispondenti tramite gli appositi sigilli e il mantenimento dell'integrità degli stessi⁴⁵. In aggiunta alle funzioni propriamente certificative, il medesimo notaro-cancelliere esercitava inoltre il ruolo di segretario della Camera apostolica, curando ad esempio la vigilanza sui suoi archivi⁴⁶: e, se si può discutere sulla continuità o discontinuità istituzionale realizzata dal passaggio dalla Camera apostolica all'ufficio di Cardinale Camerlengo⁴⁷, è evidente che a questi spettava in ogni caso gestire il proprio archivio corrente⁴⁸.

In vista di una prossima revisione della normativa rilevante – d'altronde già avviata, per il *Regolamento generale della Curia romana*, con l'istituzione di un'apposita Commissione interdicasteriale⁴⁹ –, la soluzione più immediata che viene

⁴⁵ Cfr. SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, cit., artt. 39-41.

⁴⁶ SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, cit., artt. 38, 42.

⁴⁷ G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, cit., pp. 10-11.

⁴⁸ A questo proposito vale peraltro la pena di ricordare che, se da un lato l'art. 145 § 4 del *Regolamento generale della Curia romana*, 30 aprile 1999, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI (1999), p. 686, disponeva la trasmissione periodica degli archivi storici di tutti i dicasteri all'Archivio segreto vaticano (oggi Archivio apostolico vaticano: cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Quibus denominatio Archivi Secreti Vaticanici in Archivum Apostolicum Vaticanum mutatur*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CXI [2019], pp. 1681-1683), dall'altra – per quanto riguarda la questione di nostro interesse – anche l'art. 19 della *Praedicate Evangelium* prevede che «Ciascuna delle Istituzioni curiali e degli Uffici ha il proprio archivio corrente, nel quale i documenti ricevuti e le copie di quelli spediti vengono protocollati e custoditi con ordine, sicurezza e secondo criteri adeguati»: con una formulazione quindi del tutto analoga a quella di cui all'art. 10 della *Pastor bonus*, ma con l'aggiunta dell'esplicito riferimento agli 'Uffici', laddove la norma previgente faceva menzione dei soli 'dicasteri', con la differenza di concezioni già illustrata *supra*. Al riguardo, si veda anche P.V. PINTO, *Regolamento Generale della Curia Romana: sub artt. 145-146*, in *Corpus Iuris Canonici*, III, *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di ID., Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 454-455.

⁴⁹ Cfr. FRANCESCO, *Chirografo del Santo Padre relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Genera-*

ad offrirsi a questo proposito sembrerebbe essere quella consistente nell'affidare i compiti residui al Vice Camerlengo, il quale peraltro appare a un primo sguardo alleggerito dall'incombenza, finora assegnatagli dall'art. 33 del *Regolamento della Camera apostolica*, di assumere la responsabilità della Camera stessa durante il conclave e di essere l'intermediario tra questa e il Camerlengo (ma sul punto, non pacifico, torneremo tra poco). Ciò consentirebbe, oltre che di 'riassorbire' le mansioni rese vacanti, anche di ri-valorizzare nell'ottica della nuova configurazione dell'ufficio la figura del Vice Camerlengo, che è d'altronde già tenuto – per lo stesso *Regolamento* – a partecipare con il Camerlengo «all'accertamento ufficiale del decesso del Romano Pontefice» e «alla deposizione della salma nella bara», nonché a verificare egli stesso, insieme al sostituto della Segreteria di Stato, «la corretta chiusura degli accessi agli ambienti del Conclave» e «l'integrità dei sigilli apposti» (artt. 31-32).

Parrebbe invece oggettivamente eccessivo pretendere di fare confluire nella stessa figura anche il ruolo precedentemente ricoperto dall'uditore generale, il cui scopo precipuo era notoriamente quello di esprimere il proprio parere giuridico sulle questioni di competenza della Camera apostolica⁵⁰. Ora, se ci fossimo trovati in circostanze ordinarie – vale a dire, nel caso di specie, *sede plena* –, l'insorgere di un'esigenza di questo tipo avrebbe potuto trovare una soluzione relativamente agevole, da parte del titolare dell'ufficio, nella ricerca del necessario supporto al di fuori dello stesso: trovando così un interlocutore naturale, per la materia trattata, nel Dicastero per i testi legislativi. Un simile esito sarebbe d'altronde risultato pure in li-

le della Curia Romana, 12 aprile 2022, in *L'osservatore romano*, 5 maggio 2022, p. 6.

⁵⁰ SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, cit., art. 34: «L'Uditore Generale della Camera Apostolica: 1) esprime il proprio parere giuridico sulle questioni di competenza della medesima Camera; 2) se richiesto dal Cardinale Camerlengo, legge nelle Congregazioni generali la parte della Costituzione *Universi Dominici Gregis* che riguarda la vacanza della Sede Apostolica; 3) in occasione della morte del Sommo Pontefice, partecipa ai diversi momenti significativi nei quali è prevista la presenza dei Prelati Chierici di Camera».

nea con i «criteri ispiratori»⁵¹ che hanno guidato l'opera di riforma, sia a livello generale in virtù di un principio di maggior collaborazione all'interno della Curia romana, sia con specifico riguardo al Dicastero in parola: del quale l'art. 175 della *Praedicate Evangelium* sottolinea infatti in modo esplicito, e con ancora più forza rispetto a quanto pure già faceva la *Pastor bonus*, la finalità di fornire assistenza per la corretta applicazione del diritto canonico (§ 1), assolvendo tale compito al servizio del Romano Pontefice, dei Vescovi, delle Conferenze episcopali, delle Strutture gerarchiche orientali, dei Moderatori supremi degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio, delle Istituzioni curiali e – per quel che qui più ci interessa – degli Uffici (§ 2).

Senonché, le funzioni peculiari del Cardinale Camerlengo sono tali proprio perché da esercitarsi in una situazione

⁵¹ P. PAROLIN, *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, cit., p. 19: «un secondo gruppo dei criteri ispiratori della legge riguarda i rapporti interorganici tra le istituzioni che compongono la Curia e tra i componenti delle singole istituzioni curiali. In questo ambito, il confronto che la comunione esige si traduce in termini di collaborazione e di coordinamento, ai vari livelli dell'organizzazione e nei rapporti tra i suoi componenti. Particolare sforzo di coordinamento è richiesto, anzitutto, a quelle istituzioni curiali che, in conseguenza della riduzione del numero dei dicasteri, risultano dalla fusione di precedenti entità autonome. Infatti questi, pur avendo finalità simili o complementari con le precedenti entità, non è detto che abbiano ora modalità giuridiche di azione identiche e questo inevitabilmente aprirà per questi enti un periodo iniziale di sperimentazione e assestamento». Come si vede, il ragionamento si rivolge primariamente alle 'Istituzioni curiali' e ai 'Dicasteri' (e in questo senso viene anche richiamata la «tradizionale parità giuridica delle istituzioni curiali che l'art. 12 della *Praedicate Evangelium* dichiara, ribadendo il criterio dell'art. 2 § 2 della precedente costituzione *Pastor Bonus*»), ma chiaramente non c'è motivo per cui il medesimo principio non debba valere, *mutatis mutandis*, pure per gli attuali Uffici. In merito alle modalità previste dalla *Praedicate Evangelium* per l'esercizio della «sinodalità intradicasteriale», «interdicasteriale» e «con i vari livelli dell'esistenza della Chiesa», cfr. anche M. MELLINO, *Le novità e la struttura della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, cit., pp. 32-35; nonché F. PUIG, *Coordinamento ed unità di azione della Curia romana nella Costituzione apostolica Praedicate Evangelium*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), pp. 436-459; A. VIANA, *La potestà della curia romana secondo la costituzione apostolica «Praedicate Evangelium»*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LXII (2022), pp. 550-553.

che per definizione è tutt'altro che 'ordinaria', quando cioè le conseguenze della Sede Apostolica vacante incidono in modo diretto e precipuo sulle Istituzioni curiali⁵². La logica sottesa sembra quindi essere quella per cui, scomparsa la Camera apostolica, sono riconosciute come già sufficienti per ogni evenienza le modalità e gli organismi contemplati dalla legge speciale: in altri termini, nell'ottica del Camerlengo, 'i punti dubbi o controversi' di maggiore momento che potrebbero presentarglisi circa l'interpretazione della normativa si sostanziano

⁵² G. SCIACCA, *Camarlengo [Cardenal]*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, cit., p. 795: «El camarlengo no cesa en su oficio con la muerte del Pontífice, sino que, al contrario, es en esa situación cuando se despliegan sus facultades y tareas. Tal y como requiere la solemne gravedad del momento en el que institucionalmente está llamando a intervenir, las normas vigentes, antes mencionadas, atribuyen al camarlengo muchas y detalladas funciones tras el fallecimiento del Papa y en orden a una adecuada preparación del cónclave y a su correcto desarrollo». Come sottolinea anche A.M. PUNZI NICOLÒ, *La Curia durante la sede vacante*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, cit., p. 155, «Questo importa, oltre tutto, un fenomeno che è quasi un *unicum* nella disciplina della Curia Romana *sede vacante*, cioè un Cardinale preposto ad un Ufficio che non solo non cessa dalle sue funzioni, ma anzi vede le sue facoltà delinearci *ad acta expeditae* proprio alla morte del Papa. Si può anzi dire che, in sostanza, il potere del Camerlengo è latente fino a che la vacanza della Sede non l'abbia attualizzato e concretizzato». L'esclusione del Cardinale Camerlengo dalla regola generale della decadenza di tutti i capi dei dicasteri e dei membri, come si sa, sotto la vigenza della *Pastor bonus* era espressamente contemplata all'art. 6 («Occurrente morte Summi Pontificis, omnes Dicasteriorum Moderatores et Membra a munere cessant. Excipiuntur Romanae Ecclesiae Camerarius et Paenitentiaris Maior, qui ordinaria negotia expediunt, ea Cardinalium Collegio proponentes, quae ad Summum Pontificem essent referenda. Secretarii ordinario moderamini Dicasteriorum prospiciunt, negotia tantum ordinaria curantes; ipsi vero indigent confirmatione Summi Pontificis, intra tres ab Eius electione menses»): nella *Praedicatione Evangelium*, una deroga altrettanto esplicita non si è resa necessaria per il Camerlengo in quanto – come già detto – la sua funzione rientra oggi tra gli Uffici, naturalmente già esclusi dallo stesso meccanismo di decadenza dal vigente art. 18 § 1 («In caso di Sede Apostolica vacante tutti i Capi delle Istituzioni curiali e i Membri decadono dall'incarico. Fanno eccezione il Penitenziere Maggiore, il quale continua a sbrigare gli affari ordinari di sua competenza, proponendo al Collegio dei Cardinali quelli di cui riferirebbe al Romano Pontefice, e l'Elemosiniere di Sua Santità, che continua nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati durante il pontificato, restando alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Romano Pontefice»).

in quelli che, riguardando la vacanza, possono e debbono essere risolti dal solo Collegio cardinalizio, come già previsto dalla *Universi Dominici gregis* al n. 5⁵³; mentre per le questioni propriamente amministrative insorgenti nella gestione dei beni e dei diritti temporali della Sede Apostolica si presuppone che egli si avvalga soprattutto del ‘filo diretto’ instaurato – come vedremo, anche in questo caso, a breve – con il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia (ferme restando, ovviamente, le competenze proprie delle Congregazioni generali e particolari). Per ciò che eventualmente residua, con finalità di mero supporto rispetto alle funzioni del Camerlengo, a questi non resterebbe – è stato osservato – che «far ricorso a supporti totalmente esterni, vuoi personali, per ragioni cioè di amicizie, conoscenze, etc., vuoi provenienti da altri dicasteri, soprattutto in ordine alla soluzione di problemi di natura giuridica e interpretativa, per la quale l’ordinamento precedente saggiamente prevedeva, accanto al vice camerlengo, la figura dell’uditore generale, con il compito, appunto, di offrire un sussidio giuridico alla inevitabile bisogna»⁵⁴.

⁵³ «Si quae autem dubia exoriantur de sensu praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, aut circa rationem qua ad usum deduci eae debeant, edicimus ac decernimus penes Cardinalium Collegium esse potestatem de his ferendi sententiam; propterea, eidem Cardinalium Collegio facultatem tribuimus interpretandi locos dubios vel in controversiam vocatos, statuentes, ut, si de eiusmodi vel similibus quaestionibus deliberati oporteat, excepto ipso electionis actu, satis sit maiorem congregatorum Cardinalium partem in eandem sententiam convenire». A questo proposito, cfr. anche J. MIÑAMBRES, *Cost. Ap. Universi Dominici Gregis: sub n. 5*, in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull’organizzazione centrale della Chiesa*, cit., p. 18; M.F. POMPEDDA, *Universi Dominici gregis: sub n. 5*, in *Corpus Iuris Canonici*, III, *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, cit., p. 311; I. GRIGIS, *La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis*, cit., pp. 122-123.

⁵⁴ G. SCIACCA, *Epikiedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, cit., p. 11, che prosegue: «Il dover far riferimento a istituti e/o persone esterne comporterà il rischio di una perdita di terzietà da parte di un organo chiamato ad esser terzo, ad esercitare, cioè, quella peculiare diaconia di vigilanza e controllo allorquando la Sede romana è priva del suo Pastore e si accinge alla elezione del nuovo».

4. (segue) ... e il nuovo (?) ruolo del Vice Camerlengo

Paradossalmente, tuttavia, gli interrogativi maggiori non sono ingenerati dalle ‘assenze’ determinate dalla *Praedicate Evangelium*, bensì dalle sue aggiunte. Ad essere interessata, in particolare, è la figura del Vice Camerlengo, le cui funzioni non trovavano fino ad oggi alcuna definizione nelle Costituzioni Apostoliche richiamate, venendo egli menzionato dalla *Pastor bonus* solamente come uno dei membri della Camera apostolica⁵⁵ e non comparando affatto nel testo della *Universi Dominici gregis*. Questo silenzio è invece stato rotto dalla *Praedicate Evangelium*, che a tale figura dedica un’apposita specificazione: è in particolare il secondo periodo dell’art. 236 a indicare che, nel caso in cui il Cardinale Camerlengo «fosse impedito», la funzione di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Sede Apostolica verrebbe assunta appunto dal Vice Camerlengo. Tuttavia, se in altri ambiti un simile ruolo sarebbe forse apparso pienamente conforme a quanto ci si sarebbe potuto attendere da un ‘vice’, nel contesto di cui stiamo trattando una previsione di questo genere richiede invece alcune precisazioni per evitare di essere fraintesa: precisazioni che coinvolgono, oltre alla disposizione in parola, anche la normativa delineata dalla *Universi Dominici gregis*.

Se è infatti vero che quest’ultima non prende in esame il ruolo del Vice Camerlengo, abbiamo visto come essa si difonda invece estesamente sulla condizione del Cardinale Camerlengo: e all’interno di tale disciplina, il n. 15 contempla in particolare l’ipotesi che quest’ultimo ufficio si trovi ad essere a sua volta vacante in concomitanza con la vacanza della Sede romana, stabilendo che sia il Collegio dei Cardinali a dover eleggere quanto prima – tramite votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti – il Cardinale che ne terrà la carica

⁵⁵ Cfr. IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, cit., art. 171 § 1: «Camera Apostolica, cui praeficitur Cardinalis Sanctae Romanæ Ecclesiae Camerarius, iuvante Vice-Camerario una cum ceteris Praelatis Cameralibus, munera praesertim gerit, quae ipsi peculiari lege de vacante Sede Apostolica tribuuntur».

fino all'elezione del nuovo Papa⁵⁶. Finché ciò non sia avvenuto, conclude la norma, le funzioni del Camerlengo sono esercitate dal Decano del Collegio cardinalizio (o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'ordine consueto di precedenza)⁵⁷: previsioni che dovrebbero ritenersi applicabili anche nell'eventualità di un impedimento che precluda totalmente l'esercizio delle attività del Camerlengo.

Si comprende quindi come un nodo necessariamente da sciogliere in via preliminare risieda proprio nel rapporto, in apparenza confliggente, tra il n. 15 della *Universi Dominici gregis* e l'art. 236 della *Praedicate Evangelium*. A ben guar-

⁵⁶ Durante tale procedura, prevede ancora il n. 15 della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa è sostituito dal Segretario del Collegio dei Cardinali. Nel caso di parità di voti, inoltre, è stabilito che sia designato il Cardinale che appartiene all'ordine più elevato e, nello stesso ordine, quello che è stato creato Cardinale per primo. A questo proposito, si consideri anche quanto sottolineato da J. MIÑAMBRES, *Cost. Ap. Universi Dominici Gregis: sub n. 15*, in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, cit., pp. 30-31: «Durante il periodo di sede vacante non agiscono soltanto gli organi ordinari del Collegio dei cardinali – decano e vice-decano, principalmente –, ma vengono attribuite competenze speciali agli uffici di Camerlengo [...] e penitenziere maggiore [...]; perciò la legge cerca di garantire l'esistenza di tali uffici. L'elezione del Camerlengo durante la sede vacante è un'elezione collativa (cf. can. 178 CIC) che conferisce l'ufficio con l'accettazione dell'eletto, anche se temporalmente limitato al periodo della sede vacante. L'accettazione, non prevista in questo numero, è requisito imprescindibile di ogni elezione che non richiede conferma (cf. can. 178 CIC e con più chiarezza ancora can. 958 CCEO). Tuttavia, sembra che l'ufficio di Camerlengo diverrà ancora vacante *ex lege* al momento dell'elezione del nuovo Pontefice che, dunque, non potrà confermare l'elezione fatta dal Collegio dei cardinali ma dovrà provvedere l'ufficio in modo ordinario. La procedura elettiva è alquanto alleggerita nei confronti di quella normalmente prevista dai can. 119, 1° e 164 ss. CIC, almeno per quanto riguarda il numero degli scrutini, che qui sembra ridotto a uno. È prevista anche la supplenza *ex lege* delle funzioni del Camerlengo, fino alla sua elezione, da parte del decano, del sottodecano, ecc. del Collegio dei cardinali; non è prevista invece l'eventualità che il Camerlengo possa oltrepassare gli ottanta anni».

⁵⁷ Né il compito di sostituire il Cardinale Camerlengo nell'esercizio delle sue funzioni durante la vacanza della Sede romana è in alcun modo attribuito al Vice Camerlengo da altre fonti o dal *Regolamento della Camera apostolica*: di quest'ultimo, si vedano in particolare gli artt. 30-33.

dare, però, la formulazione impiegata da quest'ultimo non appare del tutto inedita: al contrario, essa riproduce in parte quanto già veniva disposto all'art. 122 della Costituzione Apostolica postconciliare sulla Curia romana *Regimini Ecclesiae universae* di Paolo VI, che, confermando la Camera apostolica nell'ufficio di conservare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede per tutto il tempo in cui questa sarebbe stata vacante, vi poneva appunto a capo il Cardinale Camerario o, se ne fosse stato impedito, il Vice Camerario⁵⁸. A questo si aggiunga che, nel trattare la disciplina dell'ufficio di Cardinale Camerlengo, la stessa *Praedicate Evangelium* – a differenza di quanto facevano le Costituzioni Apostoliche precedenti nel rivolgersi alla Camera apostolica – ha avvertito l'esigenza di distribuirne le competenze tra articoli differenti: all'art. 236, di cui stiamo trattando, si rinvia infatti alle funzioni proprie che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e all'elezione del Romano Pontefice, come avveniva nella *Pastor bonus*, richiamando esplicitamente al § 3, per la prima volta nel testo della legge sulla Curia romana, il ruolo svolto dai Cardinali assistenti a suo supporto secondo quanto previsto dalla *Universi Dominici gregis*; mentre al successivo art. 237 si fa menzione dell'incarico di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel periodo di vacanza, indicando solo a questo riguardo – come accadeva nella *Regimini Ecclesiae universae*, ma evidentemente senza più il riferimento alla Camera apostolica – la possibile supplenza del Vice Camerlengo.

⁵⁸ PAULUS VI, Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, cit., art. 122: «Camera Apostolica, cui praeficitur Cardinalis S.R.E. Camerarius, vel, eo impedito, Vice Camerarius, munus servat curandi atque administrandi bona et iura temporalia Sanctae Sedis, quo tempore haec vacat». Per uno sguardo più ampio su tale Costituzione Apostolica, cfr. J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXI (1966), pp. 461-478; ID., *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana (II)*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXIII (1967), pp. 85-107; ID., *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana (III)*, *ivi*, pp. 333-371; ID., *La Constitución Apostólica «Regimini Ecclesiae Universae» seis años más tarde*, in *Estudios Eclesiásticos*, L (1975), pp. 455-507.

In considerazione di questi elementi, la ‘nuova’ norma appare dunque sotto una luce diversa rispetto a come si presentava inizialmente. Lungi dal voler disporre circa l’eventualità di una sostituzione *tout court* del Cardinale Camerlengo – già regolata secondo tutt’altri criteri dalla *Universi Dominici gregis* –, la disciplina in esame si concentra invece sulla natura delle funzioni da questi svolte in tempo di Sede vacante. In particolare, essa pare riposare su quella suddivisione preliminare, sottolineata in dottrina ancora all’indomani della promulgazione della *Pastor bonus*, che all’interno delle mansioni specifiche del Camerlengo permetteva di individuare due tipologie distinte di attività: da un lato, i suoi «compiti di tipo personale (certificare la morte del Pontefice, apporre i sigilli alle sue stanze private, dare la notizia del decesso al Cardinal Vicario, prendere possesso dei Palazzi Apostolici Vaticano e Laterano, nonché della villa di Castel Gandolfo, e inoltre – assistito da altri tre Cardinali – dare disposizioni circa le esequie del Pontefice)», ai quali oggi si rivolge l’art. 235 rinviando alla suddetta ‘legge speciale’; dall’altro – e a questo secondo aspetto si interessa invece l’art. 236 – i «compiti il cui disbrigo fa piuttosto capo alla Camera Apostolica come centro organizzativo di funzioni (vale a dire la cura delle incombenze, che, secondo le circostanze, si presentino per amministrare il patriomonio e tutelare i diritti della Sede Apostolica)»⁵⁹.

Solo per questi ultimi è prevista l’eventualità di un intervento sostitutivo del Vice Camerlengo⁶⁰: a lui, in altri termi-

⁵⁹ A.M. PUNZI NICOLÒ, *La Curia durante la sede vacante*, cit., pp. 154-155.

⁶⁰ L’esclusione di un ruolo suppletivo del Vice Camerlengo nello svolgimento dei citati ‘compiti di tipo personale’ è d’altronde confermata in tutte le ipotesi: ad esempio, anche riferendosi al fatto che «Nel caso in cui il Camerlengo al momento della vacanza della Sede abbia già compiuto gli ottant’anni deve presumersi che unicamente allo scopo dell’esercizio di tale ufficio, sia stato implicitamente prorogato dal Sommo Pontefice», M.F. POMPEDDA, *Universi Dominici gregis: sub n. 7*, in *Corpus Iuris Canonici*, III, *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, cit., p. 313, sottolinea appunto che «La proroga implicita del Pontefice è resa necessaria dal fatto che l’ufficio di Camerlengo non prevede un *cardinale vice*» (corsivi aggiunti). La dignità cardinalizia non è infatti prevista – né nella normativa previgente né in quella attuale – come requisito per accedere all’incarico di Vice Camerlengo.

ni, il nuovo art. 236 non intende affidare una competenza inedita, ma solo confermare una responsabilità analoga a quella che gli era già attribuita sulla Camera apostolica, in via provvisoria, dalla citata *Regimini Ecclesiae universae*. Non sfugge però come il ripristino di tale previsione sembri andare nella direzione opposta rispetto a quella intrapresa con la soppressione istituzionale di quel ‘centro organizzativo di funzioni’ su cui la distinzione stessa si basava, con la conseguenza che la norma finisce così per prefigurare una sorta di ‘sopravvivenza virtuale’ della Camera apostolica: nell’ottica della quale una più dettagliata operazione di coordinamento normativo avrebbe a questo punto senz’altro giovato. In questo stesso senso, pare peraltro potersi scorgere un elemento di continuità anche rispetto al già richiamato art. 33 § 1 del *Regolamento della Camera apostolica*, che al Vice-Camerlengo affida la stessa gestione interinale della Camera per il tempo della celebrazione del conclave⁶¹: il che lascia supporre che la prescrizione di cui all’art. 236 della *Praedicate Evangelium* intenda adottare un concetto atecnico di ‘impedimento’, non corrispondente alla totale impossibilità di esercitare l’ufficio in questione, ma genericamente riconducibile a qualsiasi contingente indisponibilità del Camerlengo a curare in concreto l’amministrazione dei beni e dei diritti temporali della Sede Apostolica (come potrebbe appunto accadere, durante lo svolgimento del conclave, quando egli si trovi ad essere assorbito dall’adempimento dei suoi ‘compiti di tipo personale’)⁶².

⁶¹ SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, cit., art. 33 § 1: «Durante la celebrazione del Conclave, il Vice-Camerlengo assume la responsabilità della Camera Apostolica».

⁶² I contorni dell’attività in questione appaiono peraltro ancora più incerti se solo si considera che la recente ‘restaurazione’ della formula di cui all’art. 122 della *Regimini Ecclesiae universae* non si è limitata al riferimento al Vice Camerlengo, ma si è estesa alla stessa attribuzione diretta al Camerlengo del compito di «curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante», laddove invece la *Pastor bonus* – pur non recependo l’ancora più esplicito testo ivi proposto – aveva di fatto seguito l’indicazione di cui al n. 27 dello *Schema legis peculiaris de Curia romana*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1985, p. 21, che circa la Camera apostolica osservava: «Conserva i compiti previsti dalla peculiare legge “*de vacante Sede Apostolica*” con l’unica differenza che il “*munus admini-*

5. *Un Cardinale assistente 'stabile': una funzione inedita per il Coordinatore del Consiglio per l'economia*

Non ha invece trovato seguito una delle modifiche più vistose tra quelle proparate per mezzo delle indiscrezioni che avevano preceduto la pubblicazione del testo definitivo della *Praedicate Evangelium*, consistente cioè nella previsione secondo cui l'ufficio di Camerlengo sarebbe stato assunto dal Cardinale che sino alla morte del Romano Pontefice aveva ricoperto il ruolo di Coordinatore del Consiglio per l'economia⁶³:

strandi bona temporalia" rimane alle corrispondenti Amministrazioni, salvo l'obbligo di riferire al Cardinale Camerlengo, il quale, a sua volta, informa il Collegio dei Cardinali. Si elimina così la formale presa di possesso delle Amministrazioni da parte del Cardinale Camerlengo che non aveva poi alcun effetto operativo»: anche se non sembra che la normativa attuale abbia inteso intervenire su tali 'effetti operativi', ci si può comunque domandare se, al di là della scelta stilistica, a questo cambiamento di formulazione possano corrispondere conseguenze ulteriori.

⁶³ L. WIEGELMANN, *Curia eleison. Un'analisi della bozza inedita della Praedicate Evangelium di papa Francesco*, in *Il Regno - attualità*, LXIV (2019), p. 581 (traduzione dal tedesco dell'articolo originale pubblicato in *Herder Korrespondenz*, [LXXIII] 2019, n. 11, pp. 33-36): «Fra gli uffici più antichi e prestigiosi della curia romana c'è quello del camerlengo. Durante la sede vacante gli spettano compiti di grande onore: per esempio annunciare ufficialmente la morte del papa, porre il sigillo al suo ufficio e alla sua abitazione, prendere possesso dei palazzi papali: il palazzo apostolico, il palazzo del Laterano, Castel Gandolfo. Ma soprattutto il camerlengo amministra provvisoriamente tutte le proprietà della Santa Sede fino all'elezione di un nuovo papa. [...] Non sorprende quindi che l'esclusivo Consiglio di sei cardinali (C6), istituito negli anni scorsi da papa Francesco per elaborare la bozza della riforma della curia, abbia riflettuto anche sulla futura assegnazione dell'ufficio di camerlengo. Finora il papa nominava camerlengo un cardinale di sua scelta (attualmente è lo statunitense Kevin Joseph Farrell). Al contrario nella bozza di riforma della curia, che è ora sotto l'esame di esperti della Chiesa in tutto il mondo, all'art. 216 § 1 si dice: l'ufficio di camerlengo "viene assunto dal cardinale che sino alla morte del romano pontefice è stato il coordinatore del Consiglio per l'economia". Un compito che in pratica andrebbe direttamente a uno dei cardinali del C6, perché è appunto il coordinatore del Consiglio per l'economia». Per collocare la questione del Cardinale Camerlengo nella sua cornice complessiva, si veda inoltre quanto ricordato circa l'evoluzione della redazione della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* e le informazioni circolate sulla bozza in parola da G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del*

al contrario, declinando il principio generale di cui all'art. 17 § 1 con specifico riferimento al Cardinale Camerlengo e al Vice Camerlengo, l'art. 235 § 2 della Costituzione Apostolica entrata in vigore il 5 giugno 2022 ribadisce esplicitamente che questi ultimi sono ambedue nominati direttamente dal Santo Padre. La mancata 'identificazione funzionale' tra Coordinatore e Camerlengo non significa, tuttavia, che siano mancate innovazioni assai rilevanti anche nei loro rapporti, come attesta il paragrafo successivo dell'articolo appena menzionato. Come già accennato, la disposizione in questione rievoca in particolare il contenuto del n. 7 della *Universi Dominici gregis*, ricordando come il Camerlengo sia coadiuvato, nello svolgimento delle mansioni attribuitegli dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante, dalla Congregazione particolare disciplinata dalla medesima normativa⁶⁴, circa la cui composizione viene tuttavia adesso introdotta una significativa novità: se infatti la Costituzione Apostolica del 1996 stabiliva che quest'ultima fosse 'costituita dal cardinale camerlengo della santa Chiesa di Roma e da tre cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte tra i cardinali elettori già pervenuti a Roma'⁶⁵, i quali sarebbero poi stati sostituiti in tale ufficio ogni

Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa, Mucchi Editore, Modena, 2021, pp. 37-49.

⁶⁴ IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, cit., n. 7: «Congregatio particulares constat Cardinale Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario et tribus Cardinalium, uno ex quoque ordine, sorte ductis inter Cardinales electores qui Romae tunc adsunt. Horum trium Cardinalium, qui Assistentes appellantur, officium tertio iam die transacto omnino cessat, in eorumque locum, etiam sortitione, alii succedunt post initam quoque electionem, eodem temporis praestituto fine». Ovviamente il ruolo della Congregazione particolare si riproporrebbe inalterato a prescindere dalla circostanza che abbia concretamente determinato la situazione di vacanza, compresa quindi – nelle intenzioni dei progetti summenzionati – l'eventualità di un impedimento totale e permanente della Sede Apostolica: come confermato d'altronde ulteriormente all'art. 21 del *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* nell'integrare le disposizioni di cui a *Universi Dominici gregis* con tale ipotesi.

⁶⁵ Per la traduzione italiana della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* qui utilizzata – riportata comunque tra apici per distinguerla dal testo originale latino – si fa riferimento alla versione pubblicata in *Enchiridion Vaticanum*, XV, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1996)*, a cura di

tre giorni secondo le medesime modalità, la *Praedicate Evangelium* prevede invece che una delle posizioni in questione sia occupata di diritto – e in modo evidentemente stabile – dal Coordinatore del Consiglio per l'economia, mantenendo l'individuazione per sorteggio e l'incarico *pro tempore* solo per i due Cardinali restanti.

Lo scopo di un simile mutamento – è bene precisarlo – non pare comunque essere quello di alterare la 'struttura istituzionale' della Congregazione particolare. Per quanto nei fatti la posizione di un membro permanente non possa chiaramente essere la stessa di chi nel medesimo organismo ricopre un ufficio pur formalmente equivalente per un tempo tanto breve, lo stesso art. 235 § 3 si preoccupa infatti di prevenire ogni lettura che scorga nella riforma l'intento di instaurare una 'diarchia' dei componenti stabili, meramente supportati da quelli provvisori, sottolineando testualmente che il Cardinale Camerlengo «è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità» dagli altri tre membri: relazione d'altronde già connaturata alla qualifica di 'Cardinale assistente', che il Coordinatore del Consiglio per l'economia va ad assumere al pari dei due porporati sorteggiati⁶⁶.

Ciononostante, la lettura della nuova formulazione non può fare a meno di sollevare ancora una volta alcuni interrogativi, sia se confrontata con le corrispondenti disposizioni della *Universi Dominici gregis*, sia in relazione alle altre norme della *Praedicate Evangelium*. Ci si può domandare, innanzitutto, se la già citata prescrizione circa la necessaria appartenenza di ciascun Cardinale assistente a un diverso ordine cardinalizio sia da considerarsi abrogata o, viceversa, integrata dal nuovo ruolo del Coordinatore del Consiglio per l'econo-

E. LORA, EDB, Bologna, 1999, p. 113. La medesima modalità verrà riproposta anche in seguito.

⁶⁶ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 235 § 3: «Nell'adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia e gli altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice».

mia, cosicché l'esito del sorteggio può adesso ricadere solo sugli ordini residui. La risposta al quesito sembra doversi rinvenire proprio in quest'ultima ipotesi interpretativa, che appare infatti da preferire alla luce della *ratio* che informa la previsione della *Universi Dominici gregis*, corrispondente appunto alla volontà di garantire che all'interno della Congregazione particolare sia rappresentato ciascun ordine⁶⁷: principio che quindi, al netto del carattere 'vincolato' che viene adesso ad assumere la rappresentatività accordata all'ordine a cui appartiene il Cardinale Coordinatore, può chiaramente essere conservato solo attraverso la seconda soluzione prospettata⁶⁸.

I dubbi principali, tuttavia, sembrano riguardare la figura stessa del Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia. Come già evidenziato, infatti, se il Camerlengo mantiene il proprio ruolo in caso di Sede vacante – e non potrebbe essere diversamente – in quanto titolare di un Ufficio della Curia romana, l'art. 18 § 1 della recente Costituzione Apostolica conferma che al verificarsi delle medesime circostanze decadono invece dal proprio incarico tutti i capi e i membri delle Istituzioni curiali, cioè – a norma dell'art. 12 – della Segreteria di Stato, dei Dicasteri, degli Organismi di giustizia e di quelli economici, tra i quali è annoverato appunto anche il Consiglio per l'economia; né è prevista un'apposita eccezione a questa regola per il suo Coordinatore, come invece avviene oggi espressamente per il Penitenziere maggiore e per l'Elemosiniere di Sua Santità.

⁶⁷ Si consideri ad esempio quanto osservato da I. GRIGIS, *La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis*, cit., p. 130, circa la composizione della Congregazione particolare così come delineata dal citato n. 7: «Ai fini della scelta si tengono presenti solo i nominativi dei Padri che già sono *in Urbe* e sono presenti, ponendoli in tre diverse urne, rispondenti ai tre ordini cardinalizi. Se il sorteggio non avesse preveduto tale divisione, l'ordine dei Cardinali Presbiteri, poiché più numeroso, avrebbe avuto una forte presenza nella *Congregatio particularis*, a discapito degli altri due ordini. Il sorteggio, così disposto, garantisce sia ai Cardinali Vescovi che ai Cardinali Diaconi la certezza di essere sempre rappresentati da un membro all'interno del collegio degli assistenti».

⁶⁸ Cfr. anche M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, cit., p. 299, nota 132.

Ne consegue una – quantomeno apparente – contraddizione: nel momento in cui il Coordinatore del Consiglio per l'economia dovrebbe essere chiamato ad assumere in via ausiliaria la veste di Cardinale assistente, la stessa condizione di Sede vacante in funzione della quale è predisposta tale investitura avrebbe lasciato il Consiglio medesimo del tutto privo di un Coordinatore. Ora, se è vero che anche all'interno della *Universi Dominici gregis* si rinvencono disposizioni che in periodo di Sede vacante attribuiscono incarichi specifici sulla base del ruolo ricoperto precedentemente alla decadenza dal proprio ufficio, come fa il n. 13 lett. c) quando si rivolge ai 'cardinali che svolgevano rispettivamente l'ufficio di segretario di stato e di presidente della Pontificia commissione per lo stato della Città del Vaticano' – peraltro designandoli a loro volta membri di una commissione capeggiata dal Camerlengo⁶⁹ –, una soluzione simile non pare tuttavia poter trovare accogliamento nel caso in esame: vuoi per l'eccezionalità dell'ipotesi, che richiederebbe un'indicazione altrettanto esplicita, in assenza della quale le norme in questione non possono che essere interpretate in senso stretto⁷⁰; vuoi per il fatto che la desi-

⁶⁹ IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, cit., n. 13: «In una e proxime subsequentibus Congregationibus Cardinales, secundum ordinem rerum agendarum praestitutum, de iis decernere debent, quae ad Conclave inchoandum urgentiora sunt, id est: [...] c) admoneant Commissionem quae constat ex Cardinale Camerario necnon iis Cardinalibus qui Officium Secretarii Status atque Praesidis Pontificiae Commissionis pro Statu Urbis Vaticanae explebant, ut tempestive tum loca disponant in aedibus *Domus Sanctae Marthae* quo convenienter Cardinales electores recipiantur tum etiam cubilia iis omnibus idonea qui huius Constitutionis n. 46 commemorantur, utque ea omnia simul parentur necessaria in Sacello Sixtino, unde singulae partes electionem attingentes expleri possint modo quidem facili, composito et maxima cum secreti custodia prout haec ipsa Constitutio decernit et edicit». A questo proposito, si vedano inoltre J. MIÑAMBRES, *Cost. Ap. Universi Dominici Gregis: sub n. 13*, in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, cit., p. 26; I. GRIGIS, *La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis*, cit., pp. 147-148.

⁷⁰ In questo senso rileva quindi evidentemente la terza ipotesi a cui fa riferimento il can. 18 del *Codex Iuris Canonici* («Leges quae [...] exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi»): circostanza che si ricollega d'altronde pure alla motivazione 'sostanziale' richiamata a sostegno del mantenimento dell'ufficio del Coordinatore del Consiglio dell'economia anche in

gnazione del Coordinatore è con tutta evidenza da ricollegarsi alle mansioni da questi attivamente svolte, con il Consiglio per l'economia che è già tenuto a fornire supporto al Cardinale Camerlengo nella sua attività 'monocamerale'. Non resta che concludere, dunque, che il Coordinatore del Consiglio per l'economia rientra nel novero di quelle figure che non decadono dal proprio ufficio in caso di Sede Apostolica vacante: e, in mancanza di un'apposita deroga in questo senso, la spia principale – se non esclusiva – di tale condizione del Coordinatore rimane rappresentata appunto dalla norma dedicata al Camerlengo.

Vale infine la pena di segnalare come il rapporto instaurato tra i due soggetti offra spunti di potenziale interesse anche nell'ottica dei progetti summenzionati. Si pensi ad esempio al gruppo di cinque Cardinali ipotizzato dall'art. 6 dalla bozza di Costituzione Apostolica sulla Sede romana totalmente impedita, eletto dal Collegio cardinalizio e chiamato a gestire gli affari ordinari finché perdura la situazione di Sede romana totalmente impedita in modo temporaneo⁷¹, il quale potrebbe essere integrato appunto dal Camerlengo e dal Coordinatore

tempo di Sede Apostolica vacante, giacché l'intento della disposizione di cui al Libro I del Codice è quello di far «pervenire ad una interpretazione che riveli le linee fondamentali delle scelte operate dal legislatore, e che miri a favorirle in caso di eventuali conflitti con specifiche prescrizioni in tal senso» (P. LOMBARDÍA, *Sub can. 18*, riveduto da J. OTADUY, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022⁷, p. 86). A questo proposito, si vedano anche V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014², pp. 165-168; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Marcianum Press, Venezia, 2015⁶, pp. 150-152.

⁷¹ *Progetto di costituzione apostolica sulla Sede romana totalmente impedita*, cit., art. 6: «Nella stessa sessione nella quale è stata emessa la dichiarazione della sede romana totalmente impedita temporaneamente, il Collegio dei cardinali elegga un gruppo di cinque cardinali a cui spetterà la gestione degli affari ordinari mentre perdura questa situazione. Il gruppo deve informare dei suoi lavori la plenaria del Collegio cardinalizio, che sarà convocata almeno ogni sei mesi per risolvere le questioni che si presentino e per esaminare la perizia di cui tratta l'art. 4 § 3. In ogni caso, se nel frattempo sorgessero questioni gravi, urgenti e straordinarie, il Decano del Collegio cardinalizio può convocarla quanto prima, anche a richiesta del gruppo di cinque cardina-

del Consiglio per l'economia: una scelta giustificata innanzitutto *ratione materiae*, sia per le rispettive competenze di questi ultimi sia per la finalità del gruppo in parola, ma che consentirebbe anche di rafforzare ulteriormente la continuità ideale con il pontificato in corso tramite l'aggiunta di due membri nominati dallo stesso Papa regnante, in un momento in cui la Sede è temporaneamente impedita ma non certo vacante.

Naturalmente, non va neppure nascosto come la bontà di una simile soluzione sia tutt'altro che scontata in ogni suo aspetto, dovendo quindi una sua eventuale adozione essere necessariamente fatta oggetto di un'accurata ponderazione. Di contro, ad esempio, risalta innanzitutto il fatto che, proprio per il connaturato legame tra la vacanza della Sede Apostolica e il Camerlengo, il coinvolgimento di quest'ultimo nella fase in esame potrebbe dare adito a percezioni erranee sullo stato contingente della Sede romana – ma lo stesso potrebbe ormai dirsi anche per il Coordinatore del Consiglio per l'economia, con la conseguenza che il gruppo di Cardinali in questione verrebbe ad assumere l'aspetto di una 'Congregazione particolare allargata' –, rischiando perciò di provocare effetti controproducenti per la serenità del popolo dei fedeli, per le prerogative del Pontefice e per la stessa gestione di tale delicatissimo momento. D'altro canto, è tuttavia pure vero che anche le esperienze già sperimentate *sede plena* possono offrire dei paralleli alla prefigurazione di un simile incarico, mitigandone così l'apparenza potenzialmente 'traumatica': qual è ad esempio il caso della «possibile ed eventuale delega di poteri conferita al Cardinale Camerlengo dal Pontefice, in occasione di prolungate assenze a motivo dei suoi viaggi apostolici»⁷².

li. Le decisioni del Collegio devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei cardinali presenti alla votazione».

⁷² P.V. PINTO, *Pastor Bonus: sub art. 171*, in *Corpus Iuris Canonici*, III, *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, cit., pp. 237-238. Così anche F. SALERNO, *Gli Uffici*, cit., p. 489: «Si nota che, escluso il testo della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, gli altri passi citati usano l'avverbio *praesertim* per indicare quando la Camera Apostolica è chiamata ad operare. La motivazione dell'uso di tale avverbio può essere ricercata nel fatto che l'Ufficio vive anche *sede plena*, e non è costituito solo per la vacanza della Santa Sede. Ma si può ipotizzare che con l'av-

6. Osservazioni conclusive. Le prospettive di una riforma in fieri

Come si è potuto vedere, se in questi primi mesi successivi alla promulgazione della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* l'attenzione è stata comprensibilmente catturata da altri e più strutturali aspetti di una riforma di magnitudo tanto elevata, una rilevanza tutt'altro che marginale è altresì da riconoscersi alle novità che hanno investito la disciplina relativa al Cardinale Camerlengo, la quale appare peraltro destinata ad essere interessata – forse più di altre, anche se in maniera meno appariscente – dalle inevitabili ‘scosse di assestamento’ che seguiranno. Pur essendo stata pienamente confermata la funzione precipua del *Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarius* quale anello di congiunzione – quanto più possibile invisibile, ma necessario – nella catena delle successioni pontificie, i cambiamenti di cui sono state fatte oggetto le pur scarse disposizioni a lui dedicate nella legislazione sulla Curia romana prospettano implicazioni dalla portata inaspettatamente ampia. Le conseguenze della soppressione della Camera apostolica e dei nuovi rapporti instaurati con gli altri soggetti che si muovono intorno al Camerlengo – nonché, per converso, di quelli da ricostruire in quanto venuti meno a motivo della scomparsa dei suoi interlocutori tradizionali – si estendono infatti ben al di là dei confini della norma in questione. Le innovazioni introdotte nel 2022 arrivano infatti a toccare anche tutte le altre fonti che hanno fino ad oggi interessato la Camera apostolica e il Cardinale ad esso preposto, da individuarsi – come ricorda preliminarmente

verbo fosse prevista originariamente la sola sospensione delle attività *sede plena*, attesa la situazione politica del tempo, ed ora sia ammessa la possibilità dell'affidamento al Cardinale Camerlengo di incarichi attinenti all'Ufficio anche *sede plena*, come avviene durante le assenze del Sommo Pontefice da Roma per i suoi viaggi apostolici». Pur non essendo poi stata recepita nel testo definitivo della *Pastor bonus*, anche lo *Schema legis peculiaris de Curia romana*, cit., p. 68, faceva riferimento a tale prassi proponendo di istituzionalizzarla in un secondo articolo dedicato alla Camera apostolica, che avrebbe dovuto recitare: «Sede plena, cum Summus Pontifex apostolica itinera suscipit, Camerarius ea peragit, quae ipse Summus Pontifex eidem delegaverit».

pure il *Regolamento della Camera apostolica* – «nel *Decreto* 22 giugno 1993, n. CCV della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nelle *Disposizioni* della Segreteria di Stato per la morte del Sommo Pontefice, nell’*Ordo exequiarum Romani Pontificis*, nell’*Ordo Rituum Conclavis*»⁷³: ma, soprattutto, ad essere coinvolta in maniera diretta è inevitabilmente quella stessa ‘legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e all’elezione del Romano Pontefice’ in cui lo stesso Camerlengo trova dettagliata tanta parte delle sue funzioni specifiche. E chissà che in questa necessaria revisione della *Universi Dominici gregis* – o nella Costituzione Apostolica del tutto nuova che potrebbe eventualmente venire a sostituirla – non possano trovare spazio anche le funzioni da affidare al Camerlengo in caso di Sede romana totalmente impedita...

⁷³ Cfr. anche G. PARISE, *La reverenda Camera apostolica: a completamento dei cenni storico-canonistici su quello che fu, e che forse in qualche modo ancora è e sarà, un organismo finanziario, amministrativo e giudiziario a servizio del Romano Pontefice e della Chiesa universale*, appendice a G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* online, Rivista telematica (www.archiviogiuridiconline.it), I (2022), p. 486.

ALBERTO TOMER, Dalla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* alla prospettiva di una legislazione sulla Sede romana impedita: uno sguardo al ruolo del Cardinale Camerlengo tra novità recenti e ipotesi future

Sebbene forse meno vistose dei cambiamenti che hanno investito le Istituzioni della Curia romana, le modifiche introdotte dalla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* in merito alla disciplina relativa al Cardinale Camerlengo sono tuttavia state profonde. Il mantenimento delle funzioni essenziali affidate a tale figura si scontra infatti, innanzitutto, con l'inaspettata soppressione della Camera apostolica: e se già tale fattore impone evidentemente la ricerca di un nuovo equilibrio interno a quello che è adesso l'«Ufficio di Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa», alla medesima esigenza conducono altresì le innovazioni rinvenibili nella riformulazione della corrispondente normativa, che solo in apparenza si dimostra immutata. L'intento principale del presente contributo è quindi quello di dare conto di tali profili, evidenziando gli elementi di continuità e di discontinuità che emergono sia dall'analisi dell'ancora recente testo della Costituzione Apostolica tramite cui la riforma è stata attuata, sia dal rapporto tra quest'ultima e le altre norme che ad essa inevitabilmente si legano, a partire da quella «legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l'elezione del Romano Pontefice» in cui lo stesso Camerlengo trova delineata una parte centrale delle sue mansioni specifiche. In questo senso si rende peraltro manifesto un ulteriore dato degno di approfondimento: quello relativo al ruolo che il Camerlengo potrebbe essere chiamato a svolgere nell'ipotesi di un impedimento totale e permanente della Sede romana, su cui la scienza canonistica si è di recente interrogata elaborando e discutendo appositi progetti legislativi.

Parole chiave: Curia romana, Camera apostolica, Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, Sede Apostolica vacante.

ALBERTO TOMER, From the Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium* to the proposal of a legislation on the impeded Roman See: a look at the role of the Cardinal Camerlengo between recent innovations and future scenarios

Although less striking than the changes which affected the Institutions of the Roman Curia, the modifications that were introduced by the Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium* have still had a deep impact on the regulation concerning the Cardinal Camerlengo as well. In fact, the preservation of his essential functions collides primarily with the unexpected suppression of the Apostolic Camera, which clearly imposes the need to find a new inner balance for what is now the 'Office of the Cardinal Camerlengo of the Holy Roman Church'. Such an outcome is also determined by the innovations that are hidden within the reformulation of the same legislation, which is only apparently unchanged. The main aim of this essay is therefore to give account of such profiles, highlighting the elements of continuity and discontinuity emerging both from the analysis of the still recent text of the Apostolic Constitution through which the reform was realized and the relations that inevitably bind it to other regulations, starting with the 'special law governing the vacancy of the Apostolic See and the election of the Roman Pontiff' that outlines a fundamental part of the Camerlengo's specific tasks. In this sense, another element worthy of a deeper consideration also emerges: it consists in the role that could be entrusted to the Camerlengo in case of a total and permanent impediment of the Roman See, which has recently been at the centre of the attention of Canon Law scholars, who even drafted and discussed specific law proposals about it.

Key words: Roman Curia, Apostolic Camera, Cardinal Camerlengo of the Holy Roman Church, Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium*, vacancy of the Apostolic See.